

# PRIMA TORNATA DEL 31 MAGGIO 1850

**PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CAVALIERE PINELLI.**

**SOMMARIO.** *Sorteggio degli uffici — Atti diversi — Relazione sul bilancio del Ministero dei lavori pubblici per 1850 — Relazione ed approvazione dell'elezione del 5° collegio di Genova — Discussione del progetto di legge per aumento dei diritti di insinuazione — Opposizioni dei deputati Riccardi e Pescatore — Spiegazioni del commissario regio Arnulfo e del relatore Jacquemoud Giuseppe — Approvazione dell'articolo 1° — Aggiunta del commissario regio all'articolo 2 — Opposizione del deputato Farina Paolo — Proposizione sospensiva del deputato Mellana — Approvazione dell'articolo 2 emendato — Proposizione dei deputati Bianchetti e Cavalli — Opposizione del relatore — Reiezione. — Aggiunta dei deputati Demarchi e Pescatore — Approvazione dell'articolo 3 emendato — Dichiarazione del deputato Fara-Forni — Approvazione degli articoli 4 e 5 — Proposizione dei deputati Mellana e Pescatore — Opposizione del deputato Di Revel — Reiezione della proposizione sospensiva — Aggiunta del deputato Turcotti per limite della durata della legge — Approvazione di quella e dell'intera legge.*

La seduta è aperta alle ore 1 5/4 pomeridiane.  
**CAVALLINI**, segretario, dà lettura dei processi verbali delle due tornate del 29 maggio.

### SORTEGGIO DEGLI UFFIZI.

**PRESIDENTE.** Si procede all'estrazione a sorte degli uffici della Camera (1).

**AIRENTI**, segretario, legge il seguente sunto delle petizioni ultimamente presentate:

3125. Il Consiglio comunale di Caluso ricorre con petizione analoga a quella segnata col numero 2955, riguardante la pubblicità delle adunanze comunali.

3126. Perrò Domenico di Livone, antico militare dell'esercito francese, chiede aumentargli la troppo tenue pensione già accordatagli dal Governo piemontese.

(1) Gli uffici si costituiscono poi nel modo seguente:

**UFFIZIO I.** *Presidente*, Motta di Lizio — *Vice-presidente*, Jacquemoud Antonio — *Segretario*, Pallieri — *Commissario per le petizioni*, Farina Paolo.

**UFFIZIO II.** *Presidente*, Di Revel — *Vice-presidente*, Benso Gaspare — *Segretario*, Notta — *Commissario per le petizioni*, Santa Rosa Teodoro.

**UFFIZIO III.** *Presidente*, Cagnone — *Vice-presidente*, Jacquemoud Giuseppe — *Segretario*, Serpi — *Commissario per le petizioni*, Franchi.

**UFFIZIO IV.** *Presidente*, Pinelli — *Vice-presidente*, Gerbano — *Segretario*, Chapperon — *Commissario per le petizioni*, Brignone.

**UFFIZIO V.** *Presidente*, Bianchi Pietro — *Vice-presidente*, Pezzani — *Segretario*, Miglietti — *Commissario per le petizioni*, Peyrone.

**UFFIZIO VI.** *Presidente*, Durando — *Vice-presidente*, Despine — *Segretario*, Corsi — *Commissario per le petizioni*, Riva.

**UFFIZIO VII.** *Presidente*, Demarchi — *Vice-presidente*, Menabrea — *Segretario*, Polto — *Commissario per le petizioni*, Gianone.

...della Camera e per le commissioni del paese. Il presidente che la legge del 1848 ha istituito, ha per il momento una parte di esse commissioni che regolano una parte del bilancio di un anno e spiorano alle altre parti.

...che la Camera che procedeva alla deliberazione del bilancio del 1848, ha istituito le commissioni per le commissioni del paese. Il presidente che la legge del 1848 ha istituito, ha per il momento una parte di esse commissioni che regolano una parte del bilancio di un anno e spiorano alle altre parti.

3127. Filippi Luigi Maria, di Riva, mentre protesta contro l'aumento delle imposte, propone vari mezzi per ristorare le nostre finanze.

3128. Barla Pietro Giovanni, da Azzano (provincia d'Asti), residente in Vercelli, ove tiene scuola privata, narrando i servizi da esso prestati nella sua qualità di maestro in vari comuni, chiede accordargli un sussidio, e nel medesimo tempo provvedersi a che venga nominato a qualche impiego.

3129. Sei notai della tappa di Carignano, dichiarando soverchie le sette piazze da notaio stabilite nella medesima dalla legge organica 25 luglio 1822, chiedono ridursi esse a tre sole.

3130. Chiais Luigi, da Nizza marittima, già spedizioniere del Consolato sardo in Malaga, narrando come sia stato a torto privato di quell'impiego, chiede essere reintegrato nel medesimo, od almeno una tenue pensione a sussidio.

3131. Demilano Giorgio, di Revello, chiede eccitarsi il ministro di finanze a rendere pubbliche nel foglio ufficiale le nomine e promozioni che hanno luogo nell'amministrazione demaniale, giusta quanto si pratica in tutti gli altri rami di amministrazione.

3132. Trentatré tra medici e chirurghi della città di Genova sottopongono alla Camera varie riflessioni tendenti a far rigettare la progettata imposta di un diritto di patente a carico degli esercenti l'arte salutare, e in ispecie di quelli addetti al servizio degli ospedali.

### ATTI DIVERSI.

**PATERRE.** Venne testè riferita una petizione col numero 3129, relativa all'esercizio del notariato ed alla diminuzione del numero dei notai nel comune di Carignano. Quanto sia urgente che con nuove disposizioni si provveda al riordinamento della legislazione riflettente l'esercizio del notariato, già il riconobbe la Camera, ed anzi, se non isbaglio, l'onorevole ministro di grazia e giustizia ebbe ad accennare come attualmente stia occupandosi a tale riguardo.

Prego quindi la Camera a voler dichiarare d'urgenza la petizione testè accennata.

(La Camera dichiara l'urgenza.)

**BUFFA.** Ieri fu annunziata alla Camera una petizione col numero 3120, colla quale 49 abitanti di Ovada chiedono alcuni provvedimenti intorno alla caccia, provvedimenti che potrebbero forse, a loro avviso, recare qualche vantaggio alle pubbliche finanze. L'argomento per sè stesso fa vedere che dovrebbe essere questa petizione dichiarata d'urgenza: chiedo quindi alla Camera che la dichiari tale.

(La Camera dichiara l'urgenza.)

**DEMARIA.** Venne testè letto il sunto di una petizione sotto il numero 3132 di molti medici e chirurghi della città di Genova, i quali fanno osservazioni sul modo con cui ai medici e chirurghi verrebbe applicata la legge della imposta sulle professioni liberali.

Se questa petizione seguisse il suo corso ordinario, probabilmente non verrebbe sott'occhio di quelli ai quali importa che sia conosciuta prima della discussione della legge.

Prego quindi la Camera di ordinarne il rinvio alla Commissione incaricata dell'esame della legge per la imposta sulle professioni liberali.

(La Camera approva.)

#### RELAZIONE SUL BILANCIO DEI LAVORI PUBBLICI PER IL 1850.

**SANTA ROSA TEODORO, relatore.** Depongo sul banco della Presidenza la relazione sul bilancio dei lavori pubblici dell'esercizio del 1850. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 152.)

#### OMAGGIO.

**PRESIDENTE.** Il signor Scanagatti fa omaggio alla Camera di un suo opuscolo intitolato: *Pensieri sul popolo*. Esso sarà deposto nella biblioteca. Così pure saranno deposte alla biblioteca alcune copie presentate dal signor ingegnere Michela Ignazio di un suo opuscolo sul commercio e sulla coltivazione del riso.

#### RELAZIONE DI UNA ELEZIONE.

**DEMARCHI, relatore.** Domando la parola per una relazione di elezione.

Il 3° collegio elettorale di Genova nominò a suo deputato il canonico Asproni.

Le operazioni del collegio elettorale essendosi trovate dall'ufficio IV conformi al prescritto della legge, ne propongo la conferma.

(La Camera approva.)

#### DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER AUMENTO DEI DIRITTI D'INSINUAZIONE.

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno porta la discussione sul progetto di legge per l'aumento dei diritti d'insinuazione. Leggo il progetto di legge; però chiedo prima al signor commissario se il Ministero accetta il progetto della Commissione.

**ARNULFO, commissario regio.** In massima lo accetta, salvo però a proporre a suo tempo un emendamento.

**PRESIDENTE.** Ne darò lettura. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 371.)

La parola è al deputato Riccardi.

**RICCARDI.** Per rimediare ai vizi del vecchio sistema, il re Carlo Alberto proclamò lo Statuto: qual legge fondamentale e invariabile dello Stato. Collo Statuto dovevano impertanto variarsi le vecchie abitudini, in quelle parti specialmente per le quali lo Statuto è più esplicito e vitale. Fra queste primeggia l'articolo 25 relativo alla ripartizione delle imposte: ma in onta di ciò io vedo con dolore il Ministero seguitare nel vecchio sistema, imponendo a caso i cittadini, senza veruna regola di proporzionalità o di eguaglianza.

Io di questo non faccio particolare rimprovero al signor ministro di finanze; ben al contrario io ne commendo lo zelo e il buon volere che niuno può rivozare in dubbio. Ma egli si trova stretto da gravi bisogni, e fa quel che può. Egli sente (io lo credo) che lo Statuto non è adempito sinceramente; ma ha egli tempo, fra il turbine delle faccende governative, e nell'urgenza di mezzi pecuniari, a combinare pacatamente altre idee, a studiare la questione nel suo insieme? Io ne dubito. Nè di ciò gli si può far rimprovero. Noi però, e seco noi tutti i cittadini, dobbiamo coadiuvare con zelo e con studio al bene del paese. A noi corre obbligo di esporre al Parlamento, al Governo, tutte le nostre idee sovra la grave materia dei tributi.

Dissi che il Ministero seguita a proporci leggi le quali essenzialmente altro non sono che l'esagerazione del vecchio sistema, epperò la negazione dell'articolo 25 dello Statuto.

Ora io credo che lo Statuto sia una verità, e che come tale possa e debba essere eseguito.

Lo Statuto prescrive che i tributi sieno ripartiti su tutti indistintamente i cittadini in proporzione dei loro averi.

Sapete voi quali sono i motivi pei quali non si eseguisce questa prescrizione capitale dello Statuto? Io ve li dirò brevemente.

Il primo è che si sta questionando se il tributo debba colpire il capitale o la rendita.

Il secondo se le capacità debbano contribuire, e in qual misura.

Ora, circa il primo motivo, io credo doversi ritenere (non osante il rispetto che dobbiamo ai maestri delle scienze economiche) che v'è del vero e del falso in tutti e due i sistemi, e che la giustizia sta nel mezzo, e infatti a coloro che vorrebbero imporre il capitale si obietta che soventi volte il valore di un capitale è troppo disforme nella rendita, se venga posto a confronto dell'altro capitale di eguale valore intrinseco. E a coloro che vorrebbero imporre la sola rendita si obietta, egualmente a ragione, che questa è soventi volte il frutto della virtù, della solerzia di un individuo; a petto del vizio, dell'inguardaggine di un altro; che d'altronde ancorchè un fondo, che è pur sempre un capitale, non produca rendita o per volontà del possessore, o per circostanze transitorie, non è questa ragione sufficiente perchè non sia assoggettato all'imposta.

Vi è dunque, a mio credere, una parte di falso in tutti e due quei sistemi, ma vi è pure molto di vero, ed è perciò che io mi sono persuaso che la verità, l'equità stanno nel mezzo, cioè nella composizione dei due estremi; voglio dire che, a mio credere, il valore imponibile si debbe formare coll'unione dei due elementi, capitale e rendita.

Il secondo dei motivi che a parer mio resero sin qui inattuabile il sistema dell'imposta proporzionale e quello di avere considerate le capacità individuali come ricchezza, epperò averle credute materia imponibile.

Che le capacità, le intelligenze, le scienze sono per sé stesse sorgenti di ricchezza per i privati e per le nazioni, niuno vuol negarlo, ed io sarei stolto se del riconoscerlo non mi accorgessi ampiamente; ma quello che io non riconosco punto si è che quei doni morali, intellettuali sono per sé stessi materia tassabile.

Le capacità intellettuali sono causa e mezzo di creare gli averi, le sostanze, le ricchezze materiali; e le sole sostanze, ricchezze, averi materiali costituiscono la materia imponibile. Infatti, osservate, o signori, che niuna legge può colpire le capacità e professioni, senza esporsi a commettere molto arbitrio, molte ingiustizie; osservate che codesti guadagni sono di natura eventuale e precaria, epperò indeterminabili; osservate che tributo significa cosa materiale, o la parte di un avere materiale, e che le facoltà morali sono d'altra natura; tanto è vero che voi potete immaginare un uomo che guadagni colla sua capacità mille lire al giorno, e che non sia mai in caso di pagare cento lire di tributo.

Se pertanto voi prenderete di mira l'equa composizione della materia imponibile mediante elementi riuniti del capitale intrinseco e della rendita reale, se interpreterete il vocabolo *averi* nel suo senso letterale, cioè *sostanze materiali mobili o immobili*, voi vi persuaderete agevolmente, o signori, che non è punto difficile di applicare rettamente e sinceramente l'articolo 25 dello Statuto al sistema tributario che state esaminando. Che se la Camera vorrà rientrare in più particolare disamina, pria di passare alla discussione di questa nuova legge, la quale, come tutte le altre sin qui accennate dal Governo, non adempie alle prescrizioni dello Statuto, io concorrerò in quel nuovo esame con tutte le mie, per quanto deboli forze, con tutta franchezza e sincerità, perocchè io sono e qui siamo tutti animati dal solo desiderio del bene.

Io credo pertanto che la legge attuale sull'insinuazione, come tutte le altre che formano il complesso del sistema presentato dal Ministero, non adempie alle prescrizioni dello Statuto; e per questo motivo io credo di non poterla in massima accettare.

**ARNULFO**, commissario regio. L'onorevole deputato Riccardi, a quanto parmi, ritorna alla discussione generale del sistema finanziario adottato dal Ministero; a me sembra che questa discussione abbia trovato luogo prima dell'approvazione della legge sul bollo, e che allora siansi adottate ampiamente le ragioni per le quali il Ministero segue, come si dice, il vecchio sistema. Il Ministero segue il vecchio sistema; ma l'onorevole deputato Riccardi ebbe la franchezza di riconoscere che il ministro di finanze è per tal modo stretto dai bisogni, da non poter inventare e seguire altri sistemi. Questa è una ragione per sé sufficiente onde giustificare le proposte che furono fatte. Se non che ve ne sono delle altre, e segnatamente vi è quella che, finchè si sta combattendo la tesi se più convenga imporre il capitale o la rendita, sinchè ambedue siffatte proposizioni sono acutamente contestate in teoria e non ricevessero sinora pratica applicazione, è pur mestieri di valersi delle antiche teorie comprovate, giustificate da una lunga pratica, quando, come nel concreto, le finanze hanno bisogni attuali, pressanti, imponenti.

Nel far simile osservazione io non dico già che o l'una o l'altra di queste teorie non possano, mediante ulteriori studi, un dì prevalere e ridursi ad atto pratico, ma sostengo che, sintantochè siano conosciuti gli effetti della loro loro applicazione, le circostanze dello Stato non ci permettono di corrervi dietro.

L'onorevole deputato accennò una terza teoria, la quale

partecipa di ambedue; ma gioverà avvertire che siccome questa non ebbe sin qui il suggello dell'esperienza, non crediamo opportuno di dover esser noi i primi a farne la prova, poichè generalmente gli esperimenti sono pericolosi, ma lo sono tanto più, e costano talvolta troppo, in fatto di finanze. (Segni di assenso)

Ha pure asserito lo stesso deputato che vi ha un errore economico in chi sostiene che le capacità sono imponibili.

Io non entrerò in tale sottile teoria, ma osserverò soltanto che sin qui si è considerato impossibile tutto ciò che è oggetto di rendita per i privati, e seguito il sistema di imporre un maggior numero di persone, ossia il maggior numero di prodotti possibili, onde prender il meno che si può da tutti e fare in tal guisa un riparto equitativo, il quale, se non è aritmeticamente proporzionale esattamente, lo è quanto meno assai approssimativamente.

Io credo quindi che l'onorevole deputato vorrà tener conto delle considerazioni da lui premesse, che cioè le circostanze dello Stato non permettono di seguire sistemi nuovi, e vorrà permettere che, stando la riserva espressa dal ministro di finanze quando presentava le leggi finanziarie, cioè di future modificazioni, di deroghe e di sostituzioni occorrenti, si passi alla discussione della legge particolare sui diritti d'insinuazione; legge la quale è per verità di non nuovo sistema, ma che vediamo senza inconvenienti applicata al nostro Stato da lunga mano, ed in altri Stati senza gravissimi inconvenienti, sebbene la quota dei diritti che ivi si pagano, come in Francia per i diritti di registrazione, sia considerevolmente maggiore di quella che viene proposta dal Governo, anche tenuto conto dell'aumento che forma l'oggetto dell'attuale progetto. Io spero quindi che la Camera vorrà passare alla discussione degli articoli.

**RICCARDI**. Il signor commissario regio mi ha risposto quello che io dovevo attendermi, che cioè il Governo, stretto dalla necessità, fa quello che può; nè io in questo ho negata la buona volontà del Governo; solamente io prego la Camera di osservare che il sistema tal quale è intrapreso, per verità non ci condurrà a risultati finanziari ed amministrativi soddisfacenti.

Non ci condurrà a risultati finanziari soddisfacenti, perchè già una legge sul bollo si è votata, si sta discutendo ora, o almeno si vuole intraprendere la discussione di un'altra sui diritti d'insinuazione. Queste due leggi produrranno risultati veramente esigui, veramente tenui; si tratterà dell'aumento di un milione o di un milione e mezzo delle rendite dello Stato. A petto dei gravissimi bisogni dai quali lo Stato è oberato, io credo che questi piccoli soccorsi siano veramente insufficienti, ed è per questo che ho voluto tentar di richiamare la Camera ad una sfera di idee un po' più elevata, cioè a quella sfera di idee che possano produrre alle finanze frutti maggiori. Io ho creduto che vi sia mezzo di riempire il vuoto che troviamo nelle nostre finanze mediante l'applicazione retta e sincera dell'articolo 25 dello Statuto. Io credo di più che senza l'applicazione retta e sincera dell'articolo 25 dello Statuto, il vuoto che attualmente riconosciamo nelle nostre finanze non si possa colmare. Dico che non si possa colmare, perchè, o signori, finora pur troppo vediamo che, malgrado tutta la buona volontà, i Governi che hanno voluto sforzare la imposizione delle contribuzioni sono sempre andati incontro a mali gravissimi. Io per parte mia sinceramente vorrei allontanare cotesti mali dal paese nostro, ed è per questo che io non credo che le teorie che ho brevemente annunciate siano inammissibili, nè anche per ora, come può parere al signor commissario regio. Io credo

che lo Statuto sia la base fondamentale della nostra società, e che esso sia una verità. *Orsivo* in fatto che tutti i mutamenti popolari, tutte le rivoluzioni, anglo-americane, si sono fatte non per altro che per mettere in esecuzione quello che noi chiamiamo l'articolo 25 dello Statuto, cioè di abolire i privilegi, di far concorrere tutti egualmente nei pesi dello Stato.

Ora se questo è stato sempre il motivo per cui si commossero le nazioni, io non vedo veramente come sia da dichiararsi impossibile l'arrivare a porre in opera questo sistema.

Ho accennate brevemente le difficoltà che insorgono contro l'attuazione di questo sistema; io non parlo delle difficoltà che potrebbero provenire dalla cattiva volontà; questa non è certamente nel Ministero, nè io la suppongo in veruno; dico adunque, postochè siamo animati da tutte le parti di un uguale desiderio di provvedere al bene, da un uguale desiderio di rimarginare le piaghe delle nostre finanze, e di rimarginarle in modo consentaneo alla giustizia e all'equità, io dico che converrebbe vedere se non vi sia modo di ciò fare colle norme precise dello Statuto medesimo. Si dice che è impossibile, che è difficile l'eseguire le prescrizioni dello Statuto, perchè nessuna nazione prima di noi l'ha tentato; io ammetto che nessuna nazione prima di noi l'abbia tentato, e che per ciò? Tante cose si fecero in questo mondo e nell'Italia, che altri prima non le avevano tentate. Dunque io dico che probabilmente questa preconcepita difficoltà, questa proclamata impossibilità di attuare l'esecuzione dell'articolo 25 dello Statuto, è quella che fatalmente ci allontana dall'esame della difficoltà medesima; e siccome io credo che esaminandola si possa sciogliere, così mi permetterò di aggiungere alcune parole.

Gli averi dei quali parla lo Statuto pianamente interpretato sono le sostanze possedute dai cittadini, e queste sono o immobili o mobili. Cominciamo da una delle due, e parliamo dei tributi relativi alle proprietà immobili.

Noi abbiamo una vecchia regola per questi tributi, la quale impone a sproposito; una provincia paga di più, l'altra paga di meno; vi è chi paga e chi non paga: questo è un vizio che nessuno può dissimularlo. Ora, vi è forse difficoltà a rimediare, se non esattamente, matematicamente, almeno a rimediare in gran parte a questo vizio? Si è parlato e si parla da tutte le parti di catasti, ed il Governo difatti ha già istituita una Commissione composta di personaggi onorevolissimi i quali sinceramente ed alacramente si occupano di questa grave bisogna, ma alla Camera che si fa per questo? Al Parlamento non si presenta nulla su tale argomento; ed intanto si presentano altre qualità d'imposte, che il signor commissario regio ha dovuto confessare, con quella ingenuità che lo distingue, che sono il proseguimento del vecchio sistema, che lo Statuto ha voluto in questa parte abolire, perchè il vecchio sistema era sistema di privilegi, e lo Statuto ha dichiarato che privilegi non vi debbono essere.

Se si fosse voluto presentare invece una legge per la perequazione del tributo sugli immobili, sarebbe ella stata cosa tanto difficile? Io non lo credo; io credo che questa legge si poteva presentare facilissima ed eseguibile. Io domando se col solo sistema delle denunce dei beni e del loro valore, imposte ai proprietari di stabili da questo sistema, non si possano facilmente ottenere dei grandi vantaggi, specialmente a petto delle attuali enormità. Io domando se debba credersi impossibile di riconoscere il valore degli stabili in modo equitativo, quando si tratta di oggetti che sono già compresi in molte liste in potere del Governo; io domando se sia a pretesto delle difficoltà di fare questo riconoscimento, se sia a

pretesto che non potrebbe essere fatto matematicamente, se sia appunto per questi pretesti che si debba intralasciare di adottare vantaggi grandi e possibissimi qual può darli il sistema cui accenno. Io credo ben al contrario che con una legge composta di pochi articoli, che imponessero ai cittadini l'obbligo di far la denuncia in un breve termine, dei loro beni e del loro valore equitativo, il Governo avrebbe adempito ad una gran parte di quello che forma l'oggetto dell'articolo 25 dello Statuto. Quel che dico delle proprietà e che, occorrendo, mi riserverei di sviluppare meglio, quello che dico delle proprietà stabili si può applicare facilmente alle proprietà mobili, a quelle sostanze che, ben male a proposito, sogliono dirsi invisibili.

Io credo che non vi ha sostanza in questo mondo che non si veda; se ogni sostanza ha da produrre un frutto, è ben naturale che si veda.

Non parlo delle sostanze ipotetiche, perchè quelle non sarebbero sostanze; saranno bensì gli averi di un uomo pazzo, il quale preferirà di sotterrare dei valori piuttosto che goderne. Costui non deve certamente su quella somma ipotetica pagare tributo veruno. Le tasse devono essere basate sulle sostanze vive, che sono cose visibili a tutto il mondo.

Io dico che nel vecchio sistema si avevano tanti mezzi per colpire i cittadini di ogni genere d'imposte, che la metà e la quarta parte di quei mezzi sarebbe più che sufficiente per scoprire tutti gli averi si mobili che immobili che possono essere in mano dei cittadini.

Io ho questo convincimento, e sperava di poterlo comunicare, anche per mezzo di brevi ragionamenti, alla Camera; di ritrarne qualche frutto, acciocchè il Governo, cessando di inoltrarsi in questi, permettetemi di chiamarli pericolosi provvedimenti, volesse passare all'esame di un provvedimento più complesso, più equo e più proficuo.

Nè io così parlo per ispirito di contraddizione, parlo per ispirito di profondo convincimento; io credo che il Governo potrebbe attuare facilissimamente delle misure le quali avrebbero il doppio scopo di soddisfare in più gran copia ai bisogni delle finanze e di riparare le ingiustizie che esistono nella distribuzione delle imposte, ingiustizia che col sistema adottato si vengono piuttosto ad accrescere che a scemare.

**ARNUFO, commissario regio.** Io intendo di osservare che il prodotto presumibile delle due imposte della carta bollata e dei diritti d'insinuazione non sarà così esiguo quale venne accennando l'onorevole deputato, inquantochè fu calcolato dal Ministero in due milioni e mezzo quando non si era introdotta nella legge del bollo la importante disposizione che riflette la carta bollata per le obbligazioni per iscritture private, e per le cambiali, motivo per cui tenuto conto del relativo aumento, il prodotto forse si approssimerà ai tre milioni.

Siccome poi queste non sono le sole leggi che furono dal Ministero presentate, ma ve ne sono delle altre, le quali possono produrre una somma discretamente vistosa, io credo che non vi sia motivo per cui la legge che è attualmente in discussione non possa essere ammessa.

Del resto, io ripeto quello che già dissi in occasione della discussione generale, cioè che il Governo è disposto ad esaminare qualsiasi progetto gli venga, purchè accompagnato da disposizioni pratiche, la cui necessità l'onorevole deputato riconobbe per dare un appoggio alla sua teoria, accennando in genere ai mezzi di porla in pratica. Ripeto: il Governo trovò finora più teorie negli scritti che proposte pratiche, quando proposte pratiche vengono a persuaderlo che real-

mente si possa rinvenire sul sistema generale di finanze che è adottato in Piemonte, e generalmente in Europa, sicuramente a tempo opportuno non vi si rifletterà, ma nelle circostanze presenti egli è impossibile l'apprezzare una di tali idee teoriche che finora non sono salvo pure teorie, tanto meno di mettere le finanze in tal bilico di non sapere poi se l'antico sistema debba sostenersi, od un nuovo introdursi; dal parer il credito pubblico fra un sistema di finanze antico che debba cessare, ed un sistema nuovo del quale non si conosce il valore.

Dehbo però soggiungere aver io dichiarato che il Governo segue l'antico sistema piemontese, pari a quello di altri Stati europei, ed osservo che fra le proposte, tre ve ne sono le quali non appartengono propriamente all'antico nostro sistema finanziario, ma bensì al sistema finanziario d'altri paesi.

Appunto produsse queste altre leggi onde seguire lo spirito dello Statuto, il quale vuole che le imposizioni colpiscano il maggior numero d'individui e di produzioni possibili; per questo motivo adottò l'imposta sui valori locativi, o vogliasi dire l'imposta mobiliare, e quelle sulle arti liberali che da tutti sono conosciute, ed alimentano altrove le finanze. È vero che non si sono adottate le teorie nuove, ma si adottarono però le teorie che sono giustificate dalla pratica.

L'onorevole deputato dice che sarebbe cosa agevole il provvedere prontamente, se non alla riforma generale del catasto, almeno una provvisoria catastazione delle case non imposte.

Io debbo ricordare alla Camera che a questo proposito furono consultate le cognizioni di persone competenti, e che queste attualmente si occupano anche, dietro speciale eccitamento di uno degli onorevoli nostri colleghi, di trovar modo d'introdurre provvisoriamente una qualche modificazione nel riparto dei contributi prediali.

Quest'onorevole deputato fu richiesto di aggiungere i suoi lumi a quelli della Commissione, appunto nella vista che manifestò il Governo fin dal tempo in cui espose lo stato generale finanziario, di perequare più presto e per quanto è possibile le contribuzioni prediali; ma con questa perequazione, che potrà forse farsi col mezzo di denunce, se saranno sincere, o con quegli altri mezzi che saranno giudicati preferibili, non avremo un prodotto d'imposte eccedente, non potremo perciò prescindere da quello che si avrà mediante la esecuzione delle leggi che il Ministero ha presentate, poichè già si disse che queste leggi non porteranno un compiuto equilibrio nello stato finanziario; motivo per cui vi sarà luogo ad applicare anche un'imposta sulle cose che non sono quotate, e sul maggior valore che abbiano le terre che sono inegualmente colpite.

Se il Ministero non presentò finora una legge al riguardo, non è per lasciare che una parte degli stabili sfugga all'imposta, ma solo perchè vi vuol tempo a maturare un progetto che ammetta la più giusta ripartizione possibile.

Quanto poi all'imposta sugli averi mobili, sarà oggetto di gravi studi, perchè è una cosa nuova, e quando si tratta di cose nuove non si possono nè improvvisare, nè facilmente sostituire a cosa conosciuta.

Il Ministero però non ometterà nè studio, nè fatica onde vedere se si troverà il modo di sostituire sistemi nuovi a sistemi antichi, ma nel caso attuale bisogna per forza attenersi ai sistemi conosciuti.

**PESCATORE.** Domando la parola.

Colle osservazioni che avrò l'onore di esporre alla Camera io mi propongo di dimostrare che il Ministero, anche nei termini del vecchio sistema, poteva presentare sui diritti d'insi-

nuazione un progetto molto meno ingiusto, e molto più produttivo di quello che ci ha presentato. Prima però di entrare in questa dimostrazione non posso astenermi dall'osservare all'onorevole regio commissario che egli si agita in grandemente quando crede che l'onorevole deputato Riccardi si permetta proporre idee teoriche senza indicarne la pratica applicazione: egli ne indicava la pratica applicazione quando indicava il modo di ottenere una perequazione che egli diceva provvisoria, e che io credo diventerebbe definitiva, del tributo fondiario. Si vuole imporre un tributo proporzionale al reddito fondiario di ciascheduno, e dunque bisogna conoscerlo, dunque bisogna investigarlo, bisogna giudicarlo, e come si giudica? Col sistema delle denunce verificate, o congiunti od altrimenti, ma verificato sempre per via di giudizio contraddittorio; questo è il sistema del tributo sulla rendita applicato parzialmente al tributo fondiario. Si contesti questa applicazione, si dimostri impossibile da chi per avventura la giudichi tale; ma non si dica, quando si fanno di tali proposte, che solo si accennano idee teoriche senza indicarne la pratica.

Ora vengo più strettamente al progetto di cui sta per occuparsi la Camera. Premetto, e già si è detto più volte in questa Camera, che il tributo il quale si riscuote sotto forma di diritti d'insinuazione colpisce essenzialmente, e sono per dire quasi esclusivamente, quei contratti che si fanno per atto pubblico. Vero è che la legge nostra sui diritti d'insinuazione non distingue tra contratti e contratti; ma i contratti che si fanno per scrittura privata allora solo pagano il tributo dell'insinuazione quando uno dei contraenti si disponga volontariamente a presentare la scrittura privata all'insinuazione; e questo non succede quasi mai, e me ne appello agli uomini pratici della materia, perchè nessuno si dispone a sottoporsi volontariamente al pagamento di un tributo che a lui non deve profittare per nulla: infatti, qual è il vantaggio dell'insinuazione delle scritture private? Nessun altro che quello di attribuire alla scrittura medesima data certa.

Ora, nel sistema della nostra legislazione civile, la data certa della scrittura non vuol recare nessun vantaggio al possessore della scrittura, cosicchè ognuno trova molto più vantaggioso custodire nel proprio scrigno le scritture d'obbligazione ed ogni altro atto privato, senza consegnarlo in custodia agli insinuatori, stantechè questa custodia si dovrebbe pagare troppo caramente.

Ripeto dunque che il tributo di cui trattiamo colpisce quasi esclusivamente i contratti che si fanno per atto pubblico. Quali sono questi atti? E qui mi appello ancora all'esperienza; credo che dirò cose non contestabili da nessuno che conosca praticamente questa materia.

I contratti che pagano il diritto d'insinuazione, perchè debbono farsi per atto pubblico, sono principalmente le alienazioni di stabili ed i mutui con ipoteca. So che in alcuni paesi i mutui con ipoteca si sogliono contrattare, e gli stabili si sogliono comprare e vendere anche per ispirito di speculazione, ma nel nostro paese questo genere di speculazione non si è ancora introdotto.

La massima parte delle alienazioni di stabili, la massima parte dei mutui con ipoteca, si fanno per necessità da quelli che sono a ciò costretti, per riparare a qualche danno sofferto. Ecco adunque quale si è la natura del tributo che ora si tratta di ampliare.

I grandi proprietari non vendono: quelli che vendono sono i piccoli proprietari, e vendono sempre costretti dalla necessità.

Voglia, in grazia, la Camera considerare a qual danno si

espone un piccolo proprietario costretto da circostanze dolorose a riparare un infortunio straordinario sofferto, colla vendita di uno de' suoi pochi stabili.

Egli, nel sistema attuale, comincia per essere astretto a pagare all'erario, sul tenue prezzo che gli apporta il doloroso contratto, il tre per cento; e dopo che la Camera avrà votata la nuova legge, questo tre per cento si aumenta di un quinto.

Ma notiamo che il compratore, approfittando delle strettezze in cui si trova il povero venditore, suole esigere altre condizioni; esso esige primieramente che il venditore garantisca la vendita nei casi possibili di evizione con un'ipoteca speciale, quindi un nuovo diritto d'ipoteca, un nuovo tributo; l'ipoteca speciale dovrà iscriversi, ed il diritto che si paga per l'iscrizione ipotecaria cade ancora a carico del venditore. Il compratore esige e stipula la facoltà di trascrivere il contratto, e pone la spesa della trascrizione, che è un nuovo tributo del cinque per mille a carico del venditore; tutto compreso, si pone a carico del venditore un tributo non minore del cinque per cento oltre le spese del notaio, ed oltre ancora quel tributo di tutt'altra natura, voglio dire l'usura che esige il creditore profittando della necessità in cui si trova chi ricorre a lui; e questo tributo, o signori, che l'usura riveste di mille forme, quando si arresta al dieci per cento, si reputa tollerabile; cosicchè, tra il fisco ed il creditore, il povero proprietario che con uno e forse coll'ultimo de' suoi stabili cerca di riparare ad un infortunio, si trova gravato del quindici per cento; e piacciavi, signori, considerare che il tenue prezzo corrispettivo del fondo, destinato qual è a riparare ad un danno sofferto, non è propriamente un valore, ma rappresenta una calamità. Il detto tributo adunque è un tributo che si preleva sopra la calamità, sopra gli infortuni dei piccoli possessori. Tale è il carattere del progetto ministeriale; se esso consenta colla Statuto, ognuno può agevolmente deciderlo.

Io dissi che anche nei termini del vecchio sistema, anche solo volendo modificare la legge sull'insinuazione, poteva il Ministero presentarci un provvedimento molto meno ingiusto.

Esaminiamo.

Io trovo che, giusta le leggi in vigore, lo stesso diritto è imposto sulle alienazioni a titolo oneroso, e sulle donazioni. Ora egli è evidente che le donazioni dovrebbero contribuire di più.

Infatti, qual è la base razionale del tributo imposto alle alienazioni? Nessun'altra che questa, cioè: che un contratto di alienazione dimostra un capitale, dimostra un valore, una porzione di ricchezza in colui che compra ed in colui che vende. Ora domando: quando uno vende un suo fondo per supplire ad un suo bisogno, dimostra forse una ricchezza eguale a quella che dimostra colui il quale dona gratuitamente un suo fondo di egual valore? La donazione gratuita è per sé un indizio più certo, più evidente di una porzione di ricchezza che si possiede da colui il quale ne fa volontario abbandono. Per altra parte il tributo che si impone sulla donazione ricade in modo certissimo sul donatario, ricade in modo certissimo sopra colui che acquista. Giacchè il donatore pone sempre a carico del donatario il tributo, cioè il diritto d'insinuazione: il diritto a pagarsi è tanto meno che si dona da esso. All'opposto, nessuno finora ha mai contestato in questa Camera, per quante volte si sia ripetuto che i diritti d'insinuazione relativi ai contratti di compra e vendita ricadano generalmente non sull'acquisitore ossia sopra colui che realmente approfitta del contratto, ma sul venditore. Queste ra-

gioni consigliano evidentemente d'imporre un maggior diritto sui titoli gratuiti, e così di fatto è stabilito nel sistema francese.

Ciò posto, volendo accrescere il prodotto dell'insinuazione, perchè il Ministero non comincia con aumentare i diritti sulle donazioni? Ciò facendo, non avrebbe incontrato difficoltà per parte del Parlamento, non avrebbe maggiormente aggravato le popolazioni, e solo avrebbe reso più giusto e più regolare il sistema.

Passiamo ad un'altra considerazione.

Le leggi in vigore dichiarano immuni dal diritto proporzionale tutte le donazioni che si fanno in occasione di matrimonio, le doti, le donazioni che si fanno agli sposi da terzi, e che gli sposi si fanno reciprocamente. Qual fu dunque il motivo dell'esenzione di queste donazioni dal diritto proporzionale? Il motivo derivò da un vecchio errore economico: si credeva altre volte che si dovessero promuovere con tutti i mezzi i matrimoni per favorire l'aumento della popolazione; quindi tutti i favori concessi alle doti, quindi tutti i favori concessi alle donazioni in occasione di matrimoni; ma l'economia politica ortodossa ha di già combattuto simile errore. Perchè dunque il Ministero, il quale professa le dottrine dell'economia politica ortodossa, vuole ancora conservare le conseguenze, le istituzioni riprovate dalla sua stessa dottrina? Perchè non ci propone di sottoporre ad un diritto proporzionale tutte le donazioni anche fatte per causa ed in occasione di matrimonio?

Ciò proponendo, il Governo avrebbe accresciuto il prodotto delle finanze, e non aggravato, ma solo reso più giusto e più regolare il sistema dell'insinuazione.

Si riconosce che le manimorte, le quali per legge inerente alla loro natura non vendono mai, e così non pagano mai nessun diritto d'insinuazione, debbono sottoporsi ad un tributo equivalente, per quella stessa ragione per cui le manimorte, che non muoiono mai, e non danno così mai luogo ad una tassa di successione, debbono sottoporsi ad un tributo equivalente alla tassa medesima. Questa è massima già proclamata dal Ministero. Ma colla massima giusta in se stessa, il Ministero e la Commissione hanno introdotto un equivoco, seguendo in parte, e parte disconoscendo le leggi francesi che pur mostrarono di voler imitare. Le leggi francesi imposero alle manimorte un tributo equivalente ed alle mutazioni per atto tra vivi, ed alle mutazioni per causa di successione, e calcolando entrambi questi generi di mutazioni, la legge francese impose sui beni delle manimorte un tributo eguale a 62 sopra 100 centesimi del principato del tributo prediale.

Ma il Ministero e la Commissione sono ben lontani da questo. Quel tributo equivalente che proposero nel progetto di legge sulla tassa delle successioni è poca cosa; ed intanto nel progetto di legge sui diritti d'insinuazione, dove trattavasi pure d'imporre un tributo alle manimorte equivalente anche ai diritti d'insinuazione, la Commissione nol fece, sotto pretesto che di ciò si tratterà nella legge sulla tassa delle successioni.

L'equivoco è evidente, giacchè nel progetto della tassa sulle successioni si impone alle manimorte un tributo equivalente alla tassa delle successioni; nel progetto di legge sull'insinuazione doveva imporsi un diritto equivalente ai diritti d'insinuazione. Il Ministero dunque, e la Commissione anche in questa parte non applicarono la loro giusta massima, fuorchè per metà.

Gli affittamenti, nel sistema attuale d'insinuazione, sono esenti di fatto dai diritti d'insinuazione. Perocchè tutti gli af-

affittamenti, tranne quelli che eccedono i nove anni, si possono fare per iscrittura privata, e le scritture private non sono generalmente sottoposte all'insinuazione.

Eppure nelle più ricche provincie dello Stato sappiamo di che natura siano gli affittamenti. Sappiamo che in esse il conduttore tratta da pari a pari col proprietario, giacchè è un vero capitalista che porta sovente nella coltura del fondo un capitale eguale al valore del fondo medesimo. Queste specie d'affittamenti dimostrano una ricchezza effettiva non solo nel proprietario, ma anche nell'affittuario, ed imponendo un tributo sopra questi contratti, era pur certo che si colpiva non un povero proprietario, ma un ricco possessore, ed inoltre un ricco capitalista; e perchè dunque il Ministero si ostina a persistere nell'antico sistema di tener esenti anche questi capitalisti? Perchè non provvede in modo che questi affittamenti, almeno quando eccedono una somma ragguardevole, si debbano fare per atto pubblico, come già disponevano le leggi del 1816, del 1819 (per quanto mi ricordo) oppure proponendo che ancorchè fatti per iscritture private, debbano insinuarsi, e così soggiacere al tributo?

Le società di commercio sono espressamente dichiarate immuni dal diritto proporzionale. Il favore del commercio suggerisce questo privilegio. Ma il Ministero che propone la tassa patenti, abbandona la vietata idea; e perchè dunque, venendo ora ad aumentare i diritti d'insinuazione, non si cura di far cessare anche cotesta ingiusta insinuazione?

Perchè le società civili dovranno pagare un diritto d'insinuazione, e non lo dovranno pagare le società di commercio, le società in nome collettivo, e particolarmente le società anonime? Giacchè, o signori, la cosa giunge talvolta sino allo scandalo. Noi sappiamo che nelle società anonime gli azionisti possono talvolta con un sol tratto di penna trarre un guadagno di 80,000, di 100,000 lire (e noi stessi non l'abbiamo già forse veduto?); e costoro sono esenti da quel tributo che pur s'impone ad un povero proprietario il quale è costretto dalla necessità a vendere uno e forse l'ultimo dei suoi fondi.

Il Ministero accennò in genere a tutte queste riforme; ma soggiunse che per ora non potevansi proporre, perchè si sta aspettando il Codice di procedura civile.

Piacesse al cielo che almeno allora queste riforme si proponessero! Ma intanto la Camera ben vede che nulla ha a che fare il Codice di procedura colle riforme da me indicate, e che, ripeto, se fossero proposte dal Ministero, non incontrerebbero difficoltà di sorta. Né solamente questo sistema sarebbe stato più giusto o meno ingiusto, ma avrebbe anche dato un maggior prodotto all'erario.

Qual prodotto crede il Ministero di ricavare dal suo aumento del quinto sui diritti attuali d'insinuazione? Io dico che ne ricaverà poco o nessuno; giacchè, essendo già esagerato il 5 per cento sulla vendita degli stabili, massimamente per i poveri proprietari, aumentandosi ancora di un quinto, io dico che questo tributo diminuirà il numero delle alienazioni, e quello che l'erario guadagna sopra ciascun contratto lo perde sul numero: al contrario colle riforme da me proposte non succede diminuzione di sorta né sul numero delle donazioni in generale, né sopra quello delle donazioni per causa di matrimonio, e sarebbe pur certo il prodotto del tributo che si volesse imporre sulle manimorte; certo quello sugli affittamenti, certissimo quello sopra le società di commercio. E resta dimostrato per conseguenza che, per quanto si può argomentare dalle presunzioni, il sistema da me proposto quanto sarebbe più giusto, tanto più utile riuscirebbe nell'interesse del pubblico erario. Voi potreste ricavare un

maggior prodotto solo rendendo più regolare il sistema dell'insinuazione, e scegliete intanto di aggravarne le parti più odiose per un prodotto minore?

Ora passo a considerare i vizi più generali del sistema ministeriale.

I diritti d'insinuazione, o signori, sono arbitrari e vessatorii più di quello che taluno possa credere a prima giunta. Tutti (almeno quelli che conoscono praticamente coteste materie) sanno che il determinare nei singoli casi i diritti che si debbono riscuotere dipende dal saper definire la natura degli atti e contratti che si contengono in un istromento, il che riesce nella maggior parte dei casi difficilissimo. E non di meno inappellabile nella maggior parte dei casi si è la decisione degli agenti fiscali, poichè le spese per far riparare un'ingiusta decisione superano quasi sempre il vantaggio che si ricaverebbe ottenendo la riparazione, e mi spiego.

Un insinuatore che deve tassare un istromento, percepisce, per esempio, 15 o 20 lire di più di quello che per legge dovrebbe percevere. Credete voi che ancora che sia evidente l'errore dell'insinuatore nell'aver arbitrariamente sottoposto il contribuente al pagamento di un ingiusto tributo, sia possibile il domandare giustizia presso i tribunali? No, per certo, giacchè è regola che il fisco in nessun caso non viene condannato nelle spese dai tribunali i quali conoscono del contenzioso delle imposte, e le sole spese in tutti i casi assorbono quel poco guadagno che si ricaverebbe ottenendo riparata l'ingiusta decisione.

Epperò è d'uopo, nella massima parte dei casi, che il contribuente si assoggetti all'arbitrio ed anche al capriccio, se si vuole, degli agenti fiscali.

Ciò non ostante, quantunque io creda che difficilissimamente richiami di questa sorta siano portati ai tribunali di prima cognizione, e più difficilmente siano portati a quelli d'appello, e quasi mai dal tribunale d'appello al magistrato di cassazione (parlo del sistema francese), tuttavia si contano più di 2400 decisioni della Corte di cassazione francese in materia di diritti di registrazione. Vede la Camera quante vessazioni, quanti litigi ci fa presumere la sola statistica delle decisioni pronunciate in questa materia dalla Corte di cassazione!

A ragione dunque io vi dicevo che il sistema dell'insinuazione è arbitrario e vessatorio più di quanto forse si possa credere a primo aspetto. Ma vi ha peggio ancora. Dopo aver riscosso con questo sistema un tributo ingiustissimo, non tanto sulle fortune, quanto sopra le calamità; dopo aver assoggettato i contribuenti a vessazioni, ad arbitrii infiniti degli agenti fiscali, sa la Camera che cosa accade a questo prodotto? Gli accade di essere assorbito per più d'un quarto dalle spese di riscossione: non abbiamo perciò che a consultare il bilancio passivo dell'azienda delle finanze, e vedere quale è la somma che s'impiega per il mantenimento delle direzioni per l'insinuazione e demanio, quella che s'impiega per l'uffizio generale dell'azienda medesima la quale si occupa pure in gran parte delle cose attinenti all'insinuazione; quella che s'impiega per l'uffizio generale del Ministero, il quale attende anche in parte a questa faccenda; non abbiamo che a calcolare quello ancora che si spende nei Consigli d'intendenza che sono i tribunali amministrativi occupati in parte nel contenzioso delle insinuazioni, e quello in fine che si spende a mantenere la Camera dei conti per le appellazioni dai tribunali amministrativi.

Io consultai questi dati: tenni conto d'ogni circostanza, ma tenni pur conto dell'aggio che prelevano gli insinuatori sul totale delle riscossioni ad essi affidate, aggio che da sé

solo ascende ad un milione, e rimasi pienamente convinto che, tutto calcolato, più del quarto del prodotto brutto dei diritti d'insinuazione viene assorbito dalle spese di riscossione.

Già, discutendo l'imposta del bollo, si è chiaramente dimostrato che l'imposta del bollo appartenente al sistema delle presunzioni non ha nemmeno l'apparenza della giustizia. Ora, a proposito della legge sull'insinuazione parmi di aver dato la stessa dimostrazione.

Ed a misura che il Ministero ci verrà proponendo gli altri suoi progetti, tutti appartenenti al vecchio sistema, noi rinoveremo pur sempre la medesima discussione. Il vecchio sistema, che in apparenza si appoggia alle presunzioni, in sostanza non è che un ammasso di finzioni in faccia alla giustizia: il sistema della verità trionferà col tempo, e forse più presto che gli avversari non pensino. Intanto, finché i signori ministri si ostinano a ricusare persino i parziali e provvisori miglioramenti, sintantochè ci propongono sistemi di finanze quanto ingiusti, altrettanto insufficienti, io voterò costantemente contro i loro progetti.

**ARNULFO, commissario regio.** Il deputato Pescatore, richiamando le osservazioni fatte dall'onorevole Riccardi, accennava che la proposta da quest'ultimo fatta di stabilire una migliore perequazione col mezzo delle denunce non è in sostanza che l'applicazione del sistema dell'imposta sulla rendita alla perequazione. Per provare come non sia ammissibile senza gravi difficoltà ed inconvenienti l'applicazione del mezzo relativo all'imposta sulle rendite, e come questa imposta venga da moderni scrittori considerata, mi permetterà l'onorevole deputato che io ricorra ad un autore che in questa parte non è sospetto, vale a dire ad Emilio Girardin, il quale, in uno dei recentissimi suoi scritti (*Les 52*), così si esprime:

« La loi sur le revenu a tous les inconvénients de l'impôt vexatoire, sans avoir les avantages de l'impôt exclusif. (*Viva ilarità*) »

« C'est un projet condamné à mort dès la naissance. Il ne supporte pas l'examen, et ne survivra pas au débat, car les résistances qu'il provoque ne sont pas en proportion des produits qu'il promet. »

« C'est l'expression défectueuse d'une idée fausse. »

« L'impôt sur le revenu offre tous les inconvénients du sable mouvant, sur lequel il faudrait construire une jetée ou un port. »

« C'est une base à laquelle manque la première condition: la fixité. »

Io non voglio sottoscrivere per ora a tutte queste massime, ma le invoco soltanto per dimostrare che non si può venire adducendo questo mezzo come perentorio, onde essere prontamente attuato, sia per un genere che per un altro d'imposta; per conseguenza stanno le difficoltà che io veniva accennando, nel sostituire immediatamente un sistema ad un altro; è oggetto di discussioni fra i sommi economisti anche per la semplice teoria, quindi è da aspettarsi la discussione dei mezzi pratici, i quali rechino quei lumi che fin qui ci mancano.

Io non posso poi convenire coll'onorevole deputato Pescatore riguardo ai calcoli che ha istituiti per provare quale sia l'imposta che gravita sul venditore nel caso di traslazione di proprietà.

È impossibile l'ammettere che possa nascere dal diritto di insinuazione e dagli accessori un'imposta del 15 per cento. Il 5 per cento è il *maximum* che si paga; aggiungendovi il diritto della carta bollata e di trascrizione (la quale però non

è obbligatoria, e d'altronde non è che del mezzo per cento), siamo ben lungi dal 15 per cento.

L'onorevole deputato Pescatore, pratico quant'altri mai dei contratti, sicuramente non può avere quest'idea; ma sa al contrario che un'alienazione di uno stabile del valore di lire 1000 non costa sicuramente 150 lire, ma soltanto 50 lire circa, compresi i diritti del notaio.

Checchè ne sia però, e sebbene io non ami di ricorrere alla legislazione francese come massima e come dimostrazione assoluta, mi pare però si possa citare come base di esperienza.

La Francia non solo paga il tre per cento per la traslazione di proprietà col titolo di diritto di registrazione, ma paga dal 1816 a questa parte lire 6 05 per cento. È vero che i pubblicisti, gli economisti giustamente censurarono l'eccessività di questo diritto, il quale prima del 1816 era solo del 4 per cento (maggiore sempre di quello che ora si propone pel Piemonte), ma tuttavia non vediamo che tale aumento da 4 a 6 05 per cento abbia prodotto dei pregiudizi notevoli. Fu tale accrescimento determinato dalle circostanze straordinarie nelle quali si trovò la Francia nel 1816. Noi versiamo pure in circostanze straordinarie, e per ciò non deve considerarsi notevole l'aumento di centesimi sessanta sopra lire tre.

Del resto, quanto alla critica che l'onorevole deputato Pescatore fece alla legge d'insinuazione del 1816, io non disconvegno che in molte parti sia sussistente; non credo però che qualora si correggesse nel senso da lui accennato tale legge, il prodotto finanziario sia per essere di gran lunga accresciuto, poichè le donazioni per caso d'ingresso in religione e le donazioni semplici sono rare, motivo per cui io credo che si avrebbe bensì qualche aumento, ma non quello che l'onorevole deputato ci accennava. Richiamerò tuttavia all'attenzione della Camera una cosa, cioè: che il Ministero dichiarò ampiamente, quando produsse e questa e le altre leggi di finanze, ma specialmente quando produsse questa legge, che non era suo intendimento di proporre la riforma della legge sull'insinuazione.

Uno dei motivi di questo suo divisamento lo manifestò allora; altri si possono aggiungere attualmente fra questi.

Mi giova ripetere che il Codice di procedura può aver influenza non poca nel regolare la tariffa dei diritti d'insinuazione, poichè si possono assoggettare all'insinuazione degli atti i quali attualmente sono esclusi, od escluderne degli altri i quali ora vi sono soggetti.

Fra questi vi sono le sentenze di deliberamento nei giudizi di subastazione, le quali sono ora soggette a diritto d'insinuazione, e che dal Codice di procedura potrebbero per avventura essere dispensate od assoggettate a diritto minore, ma indipendentemente dal Codice di procedura, la revisione degli altri Codici può ammettere delle innovazioni. Quindi, la riforma delle tariffe d'insinuazione sarà più opportuna quando le riforme nei Codici esistenti sieno fatte, e quando il Codice di procedura sia promulgato.

Lo scopo del Ministero, stretto dal bisogno di trovar modo per ora di far fronte ai bisogni dello Stato, di procedere colla maggior celerità possibile, ha dovuto limitarsi a proporre un aumento di tariffa con qualche altra aggiunta che vediamo nella legge; tuttavolta però che la Camera voglia aumentare i prodotti dell'erario sicuramente non sarà il Ministero che vi si opporrà; ma ciò non impedisce che la legge d'insinuazione possa discutersi, ed occorrendo, migliorarsi; anzi deve discutersi se vuoi migliorarlo.

Il Ministero adottò poi tanto più volentieri tal sistema, in



quanto che, appunto perchè la tassa d'insinuazione diede luogo a molte contestazioni, e creossi quindi la relativa giurisprudenza, ora che questa è fatta, lasciando sussistere la legge del 1816, nascono minori difficoltà d'applicazione, e facendone una nuova, vi sarebbe una nuova giurisprudenza inevitabile, la quale sicuramente creerebbe degli imbarazzi non lievi.

Si dice che la legge in generale dà luogo ad arbitrii ed a gravissime spese di riscossione. Io osserverò che in massima generale non si può ammettere che si commettano degli arbitrii dagli agenti fiscali, non potendo far regola le poche eccezioni da noi deplorate. È dell'interesse pubblico e dovere del Governo di provvedere impiegati i quali eseguiscano sinceramente e giustamente la legge, e non cerchino sotterfugi per renderla arbitraria.

Su questo punto io concludo ripetendo che, se vi saranno degli inconvenienti, saranno eccezioni e non regole.

Se la legge è opera degli uomini e messa in esecuzione dagli uomini, non si può pretendere che sia perfetta.

Quanto però alle spese di riscossione, mi occorre di osservare che il calcolo instituito non è esatto, poichè gli impiegati che fanno il carico della riscossione dei diritti d'insinuazione sono pure incaricati d'esigere i diritti giudiziari e di successione, ed altri redditi demaniali; motivo per cui le spese d'amministrazione che si sono calcolate dall'onorevole deputato se si tiene conto di ogni circostanza relativa, sono di gran lunga minori delle accennate.

Ma qui conviene anche dire: quando mai si troverà modo di percevere un tributo la cui riscossione non sia costosa?

Ragione per cui io credo che nelle circostanze attuali il Ministero abbia adottato il miglior partito riproducendo lo aumento della tassa, conservando la legge e la giurisprudenza esistenti, salvo a correggere la legge medesima a tempo opportuno, e che la proposta che si fece non abbia gli inconvenienti da alcuni oratori rilevati.

**PESCATORE.** Al regio commissario, citando Emilio Girardin, accadde ciò che già avvenne ad un altro onorevole deputato, quando si discusse l'abolizione del foro ecclesiastico.

Un onorevole deputato citava allora l'opinione di Thiers, e nella seduta seguente si portò qui un libro di Thiers, dove diceva precisamente il contrario. Venne a risultare che Thiers è uno di quelli che sogliono in questi ultimi tempi cangiar d'opinione. Così nel presente caso io potrei confutare l'antica e la nuovissima dottrina di Emilio Girardin che il preopinante citava: ma nol farò, perchè Emilio Girardin non è il mio autore, e di ciò mi pregio assicurare il regio commissario. Il mio autore è J. B. Say, che il regio commissario ha puré studiato. E mi basta già avergli fatto altra volta conoscere come la dottrina dell'economista ortodosso stia per le mie opinioni e contro i progetti ministeriali.

Prese un grave errore il regio commissario nel supporre che io avessi detto che il tributo d'insinuazione possa giungere sino al 15 per cento; io ho detto il 5 per cento, ma poi, calcolando gli aggravii del povero proprietario nella circostanza in cui è costretto a vendere la sua ultima proprietà, ho detto che il 5 per cento che esige il fisco, aggiunto al 10 per cento che suole esigere il creditore (il quale non manca d'appropriarsi della necessità del povero proprietario), forma un tributo del 15 per cento a danno del povero venditore, tributo che pesa sulla calamità; e se il Governo non può togliere gli abusi degli usurai, almeno almeno non si agguaglia lui stesso agli usurai (*Ilarità*); quindi, esigendosi già dal creditore il 10 per cento, il Governo non deve ag-

giungersi per esigere il 5 per cento e portare così l'aggravio al 15 per cento.

Del resto io non propongo già che si proceda sin d'ora ad una riforma definitiva; ma solo che si faccia una riforma provvisoria in quei capi, i quali appariscono più manifestamente viziosi ed ingiusti.

Pretende il regio commissario che in tutti i sistemi gli agenti fiscali debbano sempre portare il giudizio definitivo sulle somme da pagarsi dai contribuenti. Questo è falso anche nei termini del vecchio sistema; il sistema vigente riconosce la necessità di ammettere un richiamo contro il fatto degli agenti fiscali dinanzi ai tribunali. È perciò stabilito che contro il fatto degli agenti fiscali si possa reclamare dinanzi ai tribunali amministrativi, e quindi dinanzi al magistrato della regia Camera. Ma questo prescritto della legge, la quale con ciò dimostra essere necessaria a termine di giustizia la possibilità del richiamo, questo prescritto della legge riesce nel fatto illusorio. Ecco il vizio del sistema: si riconosce giusto il richiamo, ed intanto non è ammesso di fatto. È illusorio il prescritto della legge, e gli aggravii che procedono da un fatto ingiusto, da una cattiva estimazione dell'insinuatore, diventano irreparabili perchè la spesa che si dovrebbe fare onde ottenerne riparazione supera sempre il vantaggio che si otterrebbe riparando l'errore dell'insinuatore, perchè il fisco non è mai in alcun caso condannato nelle spese.

Contesta il regio commissario che le spese di riscossione dei diritti d'insinuazione possano ascendere ad un milione. Ma, signori, io ho calcolato queste spese, ho tenuto conto anche delle circostanze che le amministrazioni attendono ad altri uffizi, ed ho fatto quella deduzione che mi parve conveniente. Dirò di più: nel calcolo che faceva testè ho ommesso un capo essenziale, ho ommesso l'aggio assegnato all'insinuatore.

Consultiamo il bilancio passivo dell'azienda generale delle finanze e non troviamo lo stipendio degli insinuatori, poichè essi si pagano con l'aggio che prelevano sul prodotto dei diritti di insinuazione; quindi io persisto a mantenere che il totale delle spese per la riscossione dei diritti di insinuazione eccede il milione e per conseguenza eccede il quarto del prodotto di questo ramo di pubbliche entrate. Sussistono dunque tutte le precedenti mie considerazioni, ed io mantengo il voto contrario al progetto ministeriale.

**DI REVEL.** Io non so se la Provvidenza mi darà tanto di vita per veder giungere quella felice età dell'oro, alla quale parmi facesse allusione l'onorevole oratore che ha cessato ora di parlare, quell'età cioè in cui le imposte trovinsi così equamente librate e distribuite, che si paghino senza contrasto, con facilità e quasi senza avvedersene. Sicuramente allora non succederà più che si abbiano a far emanare od a consultare quelle 5 mila e tante decisioni relative alle questioni di registrazione di cui lo stesso oratore ci fece parola; ed allora sì che converrà pure di abbandonare il pensiero d'imporre una tassa sull'esercizio di certe professioni liberali, poichè si toglierà loro un grande elemento di profitti.

Intanto però, venendo alla questione pratica, io dico che il Ministero, e con esso la Commissione, non hanno proposto una riforma della legge sull'insinuazione, appunto perchè nelle strettezze in cui il Governo si trova, dovendosi coordinare la nuova legge con un'altra che ha con questa un'intima relazione, come si è quella dei diritti di emolumento, la quale interamente si collega col Codice di procedura, checchè se ne dica in contrario, si sarebbero dovute riformare due leggi d'imposta, che colla emanazione del Codice

di procedura avrebbero poi dovuto subire una seconda riforma.

Opportunamente quindi il Ministero, come dissi, prese il partito più semplice, di accrescere soltanto d'una quota determinata i diritti esistenti, appunto per non dar luogo a nuove questioni e intanto sull'interpretazione di una nuova legge, poiché fra tutte le leggi d'imposta, io credo benissimo che quella d'insinuazione sia una di quelle che danno luogo a maggiori questioni, noto essendo che i contraenti si studiano generalmente di concepire le loro stipulazioni in modo che non possano essere colpite dal diritto; quindi non è che con una continuata applicazione della legge che si viene a stabilire una giurisprudenza che, essendo conosciuta, toglie la facilità di eludere il pagamento del diritto, e così di muovere questioni.

L'onorevole deputato Pescatore ha detto che le spese di percezione dei diritti d'insinuazione assorbitono il quarto dell'intero loro prodotto. Egli ha preso abbaglio. Nelle annate comuni il prodotto di questa tassa era di 5 milioni ed oltre: me ne appello al rendiconto del 1847 che eccede di molto i 5 milioni; ora l'aggio che si corrispondeva agli insinuatori non arriva ad un milione; ma questo milione non è riferibile unicamente ai diritti d'insinuazione, ma bensì a tutti gli altri redditi demaniali che presi in complesso, sommano a circa 14 milioni. Gli insinuatori hanno un tanto per cento d'aggio, la cui quotità diminuisce a misura che le individuali loro riscossioni aumentano; oltre le 100 mila lire non hanno più che l'1 per cento; dirò di più che vi sono parecchi insinuatori le di cui riscossioni sono così limitate che non possono dar luogo ad un aggio di 800 lire, che è il *minimum* che un insinuatore possa avere.

L'onorevole deputato Pescatore disse ancora che i diritti d'insinuazione pesano sulle piccole proprietà, pesano sulle classi più povere.

Io contesto assolutamente questo principio; io sono certo per avere esaminati le tante volte i registri degli insinuatori, che, se non fosse dei grossi contratti, il diritto d'insinuazione darebbe forse la metà o il terzo meno; quando capitano delle vendite di grande importanza sono quelle che danno un certo prodotto; e prova ne sia che l'insinuatore di Torino, ove si concentrano la maggior parte delle grosse contrattazioni, e dove sicuramente non si dirà che i diritti d'insinuazione pesino sui poveri, l'insinuatore di Torino solo dà mediamente da 600 a 700 mila lire di prodotto del suo ufficio, appunto perchè sono qui i contratti di grande entità.

Io non contesto, ed in questo posso dire di conoscerlo, io non contesto che la tariffa dell'insinuazione, quale è attualmente, abbia bisogno di riforma; questo era un progetto che già esisteva al Ministero delle finanze da molti anni, e se non fu attuato, si fu perchè era necessario coordinarne le disposizioni con quelle della tariffa dell'emolumento delle sentenze, mentre l'un diritto colpisce le trasmissioni di proprietà per via di contratto e l'altro per via di giustizia, nella guisa stessa che la legge sui diritti di successione, le colpisce per causa di morte.

Quindi non avrei certamente lodato il Ministero se fosse venuto a presentare una legge che ha tanta relazione col sistema di procedura mentre appunto se ne sta elaborando il Codice.

Se un nuovo sistema di diritti di insinuazione venisse fuori in questa condizione di cose, le questioni a cui fa allusione l'onorevole deputato Pescatore si produrrebbero in grande quantità e per molto tempo, finché cioè una giurisprudenza qualunque non si fosse in proposito stabilita.

Del resto io in materia di imposte professo l'opinione che non è sempre la giustizia aritmetica o matematica che possa rendere una imposta più o meno accetta, credo anzi che talvolta un tributo anche meno equamente ripartito sia assai più, non dirò gradito, ma meno sgradito, se è passato nelle abitudini di un paese; togliete un'imposta che vi renda dieci per metterne una nuova e diversa che non vi renda che cinque, si perderà presto la memoria di quella di dieci, si griderà contro quella di cinque, perchè, ripeto, bisogna consultare gli usi e le abitudini di un paese quando si tratta di imposte.

Conseguentemente io voto perchè si chiami la discussione generale e si passi alla discussione degli articoli.

**JACQUEMOND GUSSEPE, relatore.** Je me suis abstenu de prendre la parole pendant que la discussion générale avait trait au système financier adopté par le Gouvernement. La supériorité, avec laquelle le commissaire royal a réfuté tous les arguments qui lui ont été opposés, ne me laisse rien à ajouter; mais je dois présenter à la Chambre quelques documents sur la loi qui lui est soumise.

L'établissement de l'insinuation remonte à Charles Emmanuel I<sup>er</sup>; il en posa les bases dans un édit du 28 avril 1610. C'est une des plus anciennes institutions de la monarchie et qui fait le plus grand honneur aux hommes d'Etat qui l'ont conçue ou qui l'ont perfectionnée. Dans son origine l'insinuation n'avait point pour but un impôt, mais seulement l'intérêt des particuliers; le modique droit qui était perçu était en quelque sorte le corréctif des frais que l'insinuation occasionnait au Gouvernement. Elle a été conçue pour conserver dans des archives publiques les titres de propriété, et même les actes sous seing-privé les plus précieux. Elle diffère de l'enregistrement de France (qui n'est que la simple annotation d'un impôt perçu) en ce que tous les actes notariés sont copiés exactement et conservés dans les archives. Ces copies ont la même authenticité que la minute de l'acte; il en est de même des actes sous seing-privé que les parties ou l'une des parties juge à propos de faire insinuer afin que ces actes ne puissent s'égarer.

Il existe dans le royaume environ 250 bureaux d'insinuation qu'on peut regarder comme les véritables archives de la fortune privée. Dans la longue carrière que j'ai parcourue dans la magistrature, j'ai été à même d'apprécier les immenses services rendus par cette institution. Combien de familles lui sont redevables d'être à l'abri de procès ruineux! Combien de titres pour lesquels les recherches seraient longues, coûteuses et quelques fois impossibles, et qu'en quelques instants dans les archives. Par exemple lorsque la ville de Sallanches fut réduite en cendres, toutes les minutes des notaires furent consumées par les flammes. Grâce aux archives de l'insinuation, ils avaient rétabli leurs minutes si et trois mois après, au moyen des copies dans le bureau d'insinuation, dûment authentiquées. Cette institution qui compte chez nous près de deux siècles et demi d'existence est au nombre de celles que l'étranger nous envie, ainsi que l'insinuation du bureau de l'avocat et du procureur des pauvres. A mesure que le système de l'insinuation fut perfectionné par les lois de 1770, de 1814 et de 1816, il fournit matière à un impôt d'abord léger et qui fut augmenté successivement à raison des besoins toujours croissants du trésor. Ainsi les mutations de propriété qui n'étaient assujéties qu'au droit proportionnel du 2 pour cent en 1815, furent soumises au droit du 3 pour cent pas les royales patentes du 18 décembre 1819.

Au moyen de l'augmentation du cinquième proposé par la

présente loi le droit de mutation s'élève à trois francs soixante centimes pour chaque cent francs. Malgré cette légère augmentation, cet impôt sera beaucoup moins onéreux qu'il ne l'est chez des nations voisines. En France, le droit de mutation pour les immeubles est du cinq et demi pour cent, outre le décime chaque franc.

Le produit annuel de l'insinuation s'élève à près de cinq millions. L'augmentation d'un cinquième pourra produire à peu près un million. Tel sera le résultat de cette loi financière.

Je reconnais que quelques-unes des observations de l'honorable député Pescatore sur le tarif de 1816 sont fondées; il en est d'autres sur lesquelles je ne suis pas de son avis; enfin, il y a des observations qui lui ont échappées, comme, par exemple, l'établissement de deux ou trois espèces de droits pour un même acte, ce qui complique les difficultés de la perception. Toutes ces considérations offriront un grand intérêt lorsqu'on réunira en un seul Code nos lois sur le timbre et qu'on les mettra en harmonie avec les nouveaux Codes. La Commission en a exprimé le vœu dans le rapport sur la loi du timbre, et elle espère que le Code de procédure ne sera pas plus longtemps retardé afin de ne pas entraver les améliorations qui doivent marcher parallèlement avec la publication de ce Code.

Dans l'état actuel des choses il était très-difficile d'entreprendre un travail de perfectionnement de la législation en matière d'insinuation. Il eût fallu beaucoup de temps et beaucoup d'éléments que la Commission n'avait pas à sa disposition. La nécessité de mettre immédiatement les recettes de l'Etat en harmonie avec ses dépenses ne permettait pas d'entreprendre ces grands travaux législatifs qui exigent de mûres réflexions et des discussions très-approfondies. C'est pourquoi le Gouvernement s'est borné à proposer l'augmentation d'un cinquième sur les droits actuels, et la suppression de quelques exemptions, sans rien toucher au système général de cet impôt; cette loi est essentiellement provisoire et il était à craindre que des variations dans le tarif n'eussent occasionné des difficultés d'exécution. Il était donc plus prudent de s'abstenir.

En ce qui concerne les mains-mortes, les particuliers paient des droits de mutations de propriété par l'insinuation et par les droits de succession; le mains-mortes n'acquiescent aucun de ces droits, et il est juste de leur imposer une taxe annuelle pour les suppléer. Mais on conviendra qu'il ne serait pas rationnel de diviser cette taxe dans deux projets de loi. Une taxe unique et annuelle est bien préférable, pourvu que dans sa fixation on prenne en considération les droits d'insinuation et ceux de succession.

Quand on examine en masse la statistique des mutations de la propriété, on reconnaît qu'elles sont plus fréquentes par la voie des successions que par actes entre vifs. Car il y a des familles qui possèdent des biens immeubles depuis plusieurs générations. Il était par conséquent plus logique de placer cette taxe dans la loi sur les successions, et c'est ce qui a été fait par le Gouvernement dans l'article 5 de la loi dont le rapport sera incessamment présenté à la Chambre.

Les réflexions qui vous ont été soumises me paraissent assez convaincantes pour vous engager, messieurs, à clore la discussion générale pour passer à la discussion des articles de la présente loi.

**PRESIDENTE.** Consultera la Camera se intenda che si chiuda la discussione generale.

(È chiusa la discussione generale.)

Leggo l'articolo 1°.

« I diritti d'insinuazione, tanto fissi che proporzionali, gradualmente e di tabellione, portati dalla tariffa approvata con regie patenti del 22 marzo 1816, e di cui nel manifesto camerale del 1° aprile successivo, non che dall'articolo 1° delle regie patenti del 18 dicembre 1819 saranno riscossi, coll'aumento di un quinto a cominciare dal primo venturo agosto.

« Gli atti di data anteriore, ricevuti da notai o da altri pubblici ufficiali autorizzati, non ancora insinuati a quel giorno, non saranno soggetti al predetto aumento, sempre che siano presentati all'insinuazione nel prescritto termine di 30 giorni dalla loro data.

« Gli atti di data anteriore seguiti all'estero, e che sono nel caso di cui all'articolo 4 delle regie patenti del 30 luglio 1840, non andranno soggetti all'aumento, ove siano insinuati nei termini rispettivamente prescritti nello stesso articolo. »

Se niuno domanda la parola, porro ai voti quest'articolo per divisione nei suoi tre paragrafi (La Camera approva.)

Leggo ora l'articolo 2°.

« Gli atti contemplati nelle regie patenti del 19 febbraio 1816, o negli articoli 46 e 48 della tariffa pubblicata col manifesto camerale del 1° aprile 1816, cessano di essere esenti dal pagamento dei diritti proporzionali, e sono sottoposti alle disposizioni dell'articolo precedente. »

**ARNEVALDO, commissario regio.** A quest'articolo io propongo un emendamento, cioè che dopo le parole *della tariffa pubblicata col manifesto camerale del 1° aprile 1816* si aggiunga: e nel manifesto camerale del 14 febbraio 1825. Quest'aggiunta ha per scopo di riprodurre il progetto del Governo nella parte in cui stabilisce la deroga alla legge che esenta i patti di famiglia dal diritto proporzionale. La Commissione ha creduto di omettere questa deroga, e ciò per la ragione addotta nella sua relazione, che è la seguente:

« La Commissione a considerare che ces actes, malheureux en eux-mêmes, tendent à resserrer les liens de famille ne devaient pas être frappés d'un droit proportionnel. »

Io credo che questi atti non meritino uno speciale favore. Anzi penso che si debba distinguere, perocché, o questi atti contengono veri contratti stipulati tra padre e figlio, ovvero semplici finzioni.

Nel primo caso, tuttavolta che fra padre e figlio interviene, per ipotesi, un contratto di vendita, la qualità di padre e figlio a nulla rileva. Sono da considerarsi come due estranei i quali convengono su ciò che più loro convenga, stabiliscono il prezzo e le condizioni di contratto, non altrimenti che come fossero estranei.

Se il figlio acquista dal padre e acquista in realtà, è mestieri di dire che si è procurato altrove mezzi di fare l'acquisto, che ha capitali propri indipendenti dal patrimonio paterno, da provenienza paterna; in tal caso accompiando dal padre è lo stesso come se accompagnasse da un estraneo.

D'altronde, nel diritto d'insinuazione non vogliono essere considerate le persone; ma la traslazione di proprietà, la quale è quella che produce il diritto. Questa traslazione si opera, sia che l'acquisto si faccia tra padre e figlio, sia che si faccia tra estranei. Vi ha un motivo più calzante per cui questi atti non debbono, a mio credere, andar esenti dai diritti dovuti dagli altri contraenti, cioè, che buona parte di questi

contratti sono in realtà pure finzioni, o determinate dall'idea di pregiudicare ai successibili, e specialmente alle sorelle, ovvero dall'idea di fraudare i ereditori; e coloro che hanno pratica del foro vedono tuttodì che si presentano di questi contratti, appunto per la facilità che havvi tra padre e figlio d'intendere contratti simulati, e perchè si pagano tenui diritti d'insinuazione.

Ragione per cui, riassumendo, io dico che non vedo motivo che si debbano fare delle eccezioni favorevoli a tali contratti fra padre e figlio, perchè massime se sono finti, vi è una ragione di più per imporli, come tutti gli altri, onde ottenere l'una delle due conseguenze, o che se ne facciano meno, oppure, se si fanno, che soddisfino ai tributi cui gli altri sono assoggettati, e spero che per tali ragioni la Camera adotterà l'emendamento che ho presentato.

**JACQUEMOUD GIUSEPPE**, relatore. La majorité de la Commission a voté le maintien de l'exemption des droits proportionnels accordés aux pactes de famille par le manifeste caméral du 14 février 1825; mais une forte minorité a été d'avis de faire cesser cette exemption. Les principes philosophiques sur lesquels la majorité a fondé son opinion sont incontestables; mais les documents statistiques font résulter qu'une telle exemption sert beaucoup plus souvent à frauder des droits qui seraient dus au trésor qu'à favoriser des actes sérieux. Par exemple, si un oncle veut vendre une propriété de cent mille francs à un neveu, le droit proportionnel serait de trois mille francs; au lieu de cela, il cède cette propriété à son père par un pacte de famille; le père la transmet ensuite à son petit-fils par un autre pacte de famille, et au moyen de deux droits minimes la propriété a été transférée de l'oncle au neveu.

Je pourrais multiplier ces exemples, qui démontrent à l'évidence les inconvénients de l'exemption dont il s'agit; je déclare, en conséquence, pour ce qui me concerne, que j'adhère à la proposition faite par le commissaire du Gouvernement.

**FARINA P.** Sostenitore nel seno della Commissione dell'opinione contraria a quella enunciata dall'onorevole relatore e dal regio commissario, io vengo a presentare alla Camera le ragioni per cui m'indussi anche in allora a sostenere quell'opinione la quale prevalse e che venne or ora dal signor relatore abbandonata.

Per dimostrare che si deve mantenere quest'imposta anche sui patti così detti di famiglia, si andavano adducendo gli abusi che si commettono; ma io credo che questo non sia un buon criterio, poichè, se si dovesse far attenzione agli abusi, si vedrebbe che appena fatta una legge è suscettibile d'essere delusa, e questa è verità tanto riconosciuta che è persino usata, in un provenio popolare, ciò premesso, io sostengo che vi sono contrattazioni che diventano obbligatorie tra padre e figlio, in forza di legge, e che è ingiusto il colpire di una tassa, perchè sono la conseguenza dell'adempimento dei doveri della paternità. Infatti il padre è, per esempio, tutore naturale dei figli; quando sarà finita la tutela, quando avrà a tale effetto ipotecati tutti i suoi beni, resi i debiti conti, e che ciò avrà dato luogo a contrattazioni od obbligazioni col figlio, perchè dovrà pagare un gravoso diritto come dovrebbe fare per un altro contratto.

Senza di che havvi altresì una circostanza frequente e generale, vale a dire, quella dell'assegnamento delle doti. È noto a tale proposito, come tra i padri che debbono maritar le loro figlie, pressochè nessuna attenda, per dar loro la dote, l'epoca in cui venga a morte, ma che all'incontro sono usi a

far sacrifici onde porsi in caso di dare alle medesime la maggior dote possibile nell'atto del matrimonio medesimo; ciò posto, io domando: è egli giusto che questi padri che con generoso conato si privano di una parte delle loro sostanze per meglio collocare le figlie siano astretti a sborsare una tassa per simili contratti?

Io non divido già l'opinione dell'onorevole Pescatore, giusta cui i matrimoni non si debbono promuovere; imperocchè siffatta idea si può forse approvare per quanto concerne le classi povere, ma non si debbe estendere a quelle più agiate (nè alle classi ricche alle quali la estende lo stesso Malthus che fu il più deciso propugnatore di tale dottrina); perchè, riguardo a queste ultime, è fuor di dubbio essere più convenevole che si verifichino i matrimoni, piuttosto che l'immoralità ed i vizi che ordinariamente accompagnano il celibato del ricco.

Per queste ragioni, io stimo che simili contratti siano una vera necessità nelle relazioni che la legge introduce attualmente tra i vari membri delle famiglie, e che si debba aver loro un giusto riguardo esimenteli dal pagamento di un diritto che verrebbe a percuoterli, di un peso che non è assolutamente nè equo, nè giusto.

**DI REVEL.** Sostenitore nella Commissione della tesi contraria professata dall'onorevole deputato Farina, io credo mio debito di addurne i motivi.

Osserverò in primo luogo che i contratti tra ascendenti e discendenti furono dichiarati esenti dal diritto proporzionale e passibili soltanto del diritto graduale, non già dalla tariffa generale del 1816, ma soltanto per eccezione dal manifesto camerale del 1825, che per favorirli li volle considerati come patti di famiglia.

Osservo poi che questo principio di non colpire di un diritto proporzionale le mutazioni di proprietà che hanno luogo tra padre e figlio poteva aver un fondamento quando vigeva il principio della legislazione romana, in cui il padre ed il figlio si consideravano come una persona sola, di modo che il passaggio delle proprietà dall'uno all'altro non aveva per così dire gli stessi caratteri che quando si operava fra estranei. Ma questa disposizione non potrebbe più essere invocata dal momento che il Codice civile, sebbene mantenga in principio astratto la patria potestà sino al termine della vita, però in tutti gli effetti civili, il figlio, giunto ad una certa età, è persona estranea e indipendente dal padre.

L'onorevole Farina ha citato due esempi, per cui gli pareva che l'applicazione del diritto proporzionale diverrebbe ingiusto, diverrebbe quasi assurdo. Ma io credo che la citazione non calzi all'oggetto.

Esso citava l'esempio di un padre, il quale, essendo legittimo amministratore di suo figlio, all'epoca del rendiconto debba poi ridere dal figliuolo la sua liberazione.

Ora, quest'atto egli suppone che possa essere colpito da un diritto proporzionale; ma la cosa non ista così: quest'atto di liberazione non è passibile che di un diritto fisso, e non è soggetto ad un diritto proporzionale.

Citava ancora un altro caso, quello cioè in cui, in occasione di matrimonio, il padre costituisca in dote alla sua figlia una porzione dei suoi averi per metterla in grado di collocarsi. Ma questo non mi pare che faccia maggiormente al caso; perchè nella legge che discutiamo non si contemplano le costituzioni di doti, le quali continueranno ad essere soltanto passibili di un diritto graduale.

Io credo che questi atti di mutazione di proprietà tra ascendenti e discendenti siano in generale, come la pratica lo prova, piuttosto occasioni di far frode alla legge, che non

motivati dal bisogno di dividere le sostanze tra padre e figlio. Conseguentemente io voto pel principio proposto dal commissario regio.

**FARINA P.** L'onorevole preopinante mi andava dicendo che non vanno adesso soggetti alcuni atti ai diritti proporzionali: ma egli è appunto la disposizione che si vorrebbe introdurre che li renderebbe soggetti al diritto proporzionale. Inoltre agli atti che ho citato accessori alla costituzione di dote ho dimenticato di aggiungere quelli di assegnamento che succedono a favore di maschi all'occasione di nozze. Veramente questi contratti sono destinati a regolare le relazioni di famiglia, a mantenere la buona armonia nella medesima, quindi sono atti essenzialmente lodevoli e che si debbe procurare di agevolare piuttosto che mantenere delle posizioni forzate, le quali non fanno che portar discordie in famiglia od introdurre un germe di dissoluzione nella società.

Io dico che gli atti accessori delle dotazioni e di assegnamento per nozze ai maschi e cose simili si debbono esentare, perchè sono atti di loro natura tendenti a conservare l'accordo nella famiglia che è la base della società civile. Sostengo quindi la mia tesi e l'esclusione fatta e adottata in principio dalla Commissione.

**JACQUEMOUD GIUSEPPE, relatore.** Le manifeste caméral du 14 février 1825 ne concerne aucunement ni les quittances, ni les mutations de propriété entre ascendants et descendants, dans les cas de mariage, d'émancipation ou d'adoption. Pour que la Chambre puisse s'en convaincre, il me suffira de donner lecture du préambule de ce manifeste. Il est ainsi conçu:

Il a été représenté à S. M. que le tarif annexé aux lettres patentes du 22 mars 1816 et publié par notre manifeste du 1<sup>er</sup> avril suivant, en fixant des droits modérés d'insinuation pour les actes de mutation de propriété entre ascendants et descendants, dans les cas de mariage, d'émancipation ou d'adoption, ne contient aucune disposition spéciale pour les autres conventions qui sont stipulées entre les mêmes personnes, de sorte qu'elles sont assujéties aux droits fixés en général par le même tarif, selon la nature des conventions susdites. Il a été de là que ce manifeste ne s'applique qu'à ces autres conventions ci-dessus mentionnées, et que l'abolition de l'exemption qu'il leur accorde rappellera la pleine et entière exécution des lettres patentes de 1816, auxquelles il avait été dérogé par le manifeste du 14 février.

Ces explications claires et précises détermineront, sans doute, la Chambre à adopter l'amendement proposé par le commissaire royal, afin d'arrêter les fraudes auxquelles ce manifeste donne lieu, sans préjudice des autres motifs qui ont été déjà développés.

**MELLANA.** Noi siamo venuti qui per discutere sul progetto di legge tal quale era stato presentato dalla Commissione. Ora si fece un cambiamento, non specificato, ma riferentesi a leggi che non sono sott'occhio a nessun membro della Camera; io quindi credo che quest'uso non si possa ammettere, ed opino che si debba rimandare il progetto alla Commissione, o che si rimandi la discussione a domani, oppure si dia almeno lettura di quell'editto al quale si allude, se non si vuole correre pericolo di cadere in gravi errori. Osservo intanto che veggio in questo progetto citate le regie patenti 19 febbraio 1816, le quali invano io cerco. Io veggio qualche cosa di simile, se non erro, sotto la data del 22 marzo dello stesso anno: ma sotto la data del 19 febbraio io non lo trovo.

**JACQUEMOUD GIUSEPPE, relatore.** È sotto la data del 9 febbraio; fu un errore di stampa.

**MELLANA.** Io non so come si possano votare disposizioni di leggi che si riferiscono a delle altre, se queste non sono sott'occhio. Osservi poi la Camera che la disposizione che si vuole introdurre non è cosa di lieve momento; essa interessa la famiglia, che è la cosa più sacra della nazione; questa disposizione può porre un nuovo ostacolo al tanto desiderato sviluppo delle domestiche emancipazioni: ripeto, questa cosa è di grave momento, e votarla così alla cieca.

**PRESIDENTE.** Avverto il signor deputato Mellana che il manifesto camérale del 14 febbraio 1825 è già citato nel progetto ministeriale; epperò i deputati avendo dovuto studiare non solo il progetto della Commissione, ma anche il progetto ministeriale, denno averne presa cognizione; oltrechè si deve credere che conoscano le leggi vigenti nello Stato.

Pongo adunque ai voti l'emendamento del regio commissario.

**MELLANA.** Metta prima ai voti il rinvio della discussione di quest'articolo alla tornata di domani, giacchè non sono tutti accettino. L'idea del presidente di conoscerà letteralmente le regie patenti alle quali si accennava.

**PRESIDENTE.** Domando se è appoggiato.

(È appoggiato.)

**BIANCHI A.** La Commissione ha già esaminato questo articolo, quindi non è più il caso di rimandarlo ad essa, ma solo di differirne la discussione.

**MELLANA.** Ebbene, propongo semplicemente la sospensione.

**PRESIDENTE.** Pongo ai voti la sospensione della discussione chiesta dal deputato Mellana.

(La Camera non approva.)

Pongo dunque ai voti l'aggiunta proposta dal commissario regio, consistente nel porre dopo le parole: pubblicato con manifesto camérale del 1<sup>o</sup> aprile 1816, queste altre parole: e col manifesto camérale 14 febbraio 1825.

(La Camera approva.)

**PRESIDENTE.** Domando la parola.

Rispondendo alle mie osservazioni, il signor relatore parmi abbia detto essere stata intenzione della Commissione di abolire l'antico privilegio per le rinuncie in occasione d'ingresso in religione.

L'articolo 11 dichiara effettivamente cessata l'esenzione di cui negli articoli 46 a 48 della tariffa pubblicata col manifesto 1<sup>o</sup> aprile 1816: questi articoli trattano della costituzione del patrimonio ecclesiastico e delle donazioni che si fanno alle corporazioni religiose ed alle opere pie, ma delle rinuncie in occasione d'ingresso in religione se ne tratta all'articolo 47.

Se la Commissione intende di sopprimere anche tal privilegio, sarebbe necessario di aggiungere anche quest'articolo.

Notiamo bene se le rinuncie in occasione di ingresso in religione potessero considerarsi unicamente quai testamenti che devolvano le successioni, allora si potrebbe forse sostenere che aprendosi le successioni l'erede deve pagare la tassa a termini del diritto comune; ma io trovo che nel Codice civile le rinuncie di cui parliamo sono considerate come donazioni.

Infatti il Codice civile regola questa materia nel capitolo delle donazioni; sono donazioni di natura particolare, ma infine sono dichiarate donazioni; non potremo dunque assoggettare le medesime alla tassa delle successioni, perchè ciò urterebbe colla definizione che diede la legge a questo ge-

nere di contratti; parmi dunque che sia qui incorsa un'ommissione: il progetto proposto non corrisponde all'intento della Commissione; del resto io attendo le spiegazioni che vorrà darci il signor relatore.

**JACQUEMOUD GIUSEPPE, relatore.** La Commission n'a point contemplé l'article 47 du manifeste caméral du premier avril 1816, parce que cet article n'a presque plus aucune application d'après les dispositions formelles du Code civil, et je considère que la proposition de l'honorable préopinant est dépourvue de toute utilité pratique: c'est pourquoi je crois devoir la repousser.

**PESCATORE.** Diceva un momento fa che se la rinuncia in occasione di ingresso in religione fosse dichiarata qual testamento, allora colui che raccoglie i beni del monaco professso non sarebbe che un erede, e come erede dovrebbe sottoporsi alla tassa di successione; ma ripeto che gli atti di rinuncia non sono dichiarati testamenti dal Codice civile, sono dichiarati quali donazioni, e a questo titolo non saranno sottomessi alla tassa né quali donazioni, perchè godono del privilegio portato dall'articolo 47 del manifesto camerale della tariffa; né quali atti di successione, perchè, come dico, osta la definizione data dal Codice civile; noti beni il signor relatore che il suo progetto si trova in opposizione colle sue massime. Per qual ragione la legge del 1816 non istabiliva altro che un diritto fisso per la rinuncia in occasione d'ingresso in religione? Crede forse il signor relatore che l'esenzione siasi stabilita a riguardo degli estranei a cui favore il monaco volesse rinunciare i suoi beni?

In contemplazione degli estranei la legge non avrebbe stabilito nessun privilegio; ma il legislatore sapeva che ben sovente colui che intende abbracciare una professione religiosa, avendo già rivolto il suo spirito al monastero, generalmente accade che doni anche i suoi beni al monastero medesimo in cui si propone di entrare; per il che a questa rinuncia, mediante la quale i beni del futuro monaco passano al monastero, fu accordato il privilegio dell'esenzione dal tributo proporzionale a quel titolo medesimo che furono dichiarati immuni dal tributo proporzionale le donazioni alle corporazioni religiose; havvi una manifesta analogia tra le donazioni alle corporazioni religiose e le rinuncie di cui trattiamo, perciò, come le prime, così le seconde furono dichiarate esenti. Ora, non è egli vero che la Commissione intese di sottoporre al diritto comune le donazioni alle corporazioni religiose? Dunque applichi anche in questa parte nella sua totalità la politica che vuole adottare; segua la politica che il Ministero ha già inalberata. Non è egli vero che il Ministero intende di restringere anziché allargare le donazioni alle corporazioni religiose?

Dunque non è più il caso di dar loro alcun privilegio. Le donazioni anche fatte a favore delle corporazioni religiose non debbono più godere di nessun privilegio, dunque si sottopongano al diritto comune.

**JACQUEMOUD GIUSEPPE, relatore.** Suivant la législation en vigueur lorsque le manifeste caméral de 1816 a été publié, il était d'usage que la fille qui se mariait avec une constitution dotale, ou qui entrait en religion, consentait une renonciation générale à toute succession paternelle, maternelle, avitale, fraternelle et autres successions collatérales; mais depuis le Code civil qui frappe de nullité, par l'article 1220, toute renonciation à une succession non ouverte, et qui statue par les articles 714 et 923 que les personnes liées par des vœux solennels de profession religieuse sont incapables de succéder, il est évident qu'une telle clause de renonciation a fort peu de portée. Les articles 1187, 1188 et 715, qui

régissent les renonciations à l'occasion d'entrer en religion, contiennent tant de clauses restrictives, qu'on peut presque les regarder comme illusoire. Enfin il s'agit d'une espèce d'actes qui a lieu rarement et à raison desquels une augmentation de droits offrira fort peu de produits au trésor. C'est pourquoi j'insiste à repousser la proposition de l'honorable préopinant.

**PRESIDENTE.** Pongo ai voti l'articolo 2 quale fu emendato.

(La Camera approva.)

« Art. 3. L'amministrazione dei beni della Corona, degli appannaggi e dei doveri cessano di essere esenti dai diritti d'insinuazione. Sono parimente aboliti tutti i privilegi di esenzione di tali diritti di cui possono avere finora goduto alcune provincie, comuni, corporazioni, amministrazioni o società, per qualsiasi titolo. »

**GALVAGNO, ministro dell'interno.** Mi pare che vi è un errore di redazione o forse di stampa in quest'articolo, dove cioè si dice: *l'amministrazione dei beni della Corona, degli appannaggi e dei doveri, cessano, ecc.*; mi pare che si dovrebbe dire *cessa*.

**PRESIDENTE.** Si potrebbe dire *le amministrazioni*.

*Voci.* Sì! sì!

**PRESIDENTE.** A questo articolo fu proposto un emendamento dai signori Cavalli e Bianchetti così concepito:

« Però nella valle dell'Ossola e nella Valsesia questi diritti saranno per ora percepiti solo per la metà del loro ammontare. »

**BIANCHETTI.** Per verità io provo un po' di titubanza a prendere la parola, perchè temo di stancare la Camera; ma se essa me lo concede, dirò in brevi parole quali riflessi ci indussero a proporre questo emendamento, sebbene i precedenti della Camera sembrano non dover fornire troppa speranza di vederlo favorevolmente accolto.

Questi riflessi appoggiano non solo alle sfavorevoli condizioni speciali in cui già si trovano presentemente l'Ossola e la Valsesia, condizioni che, non v'ha dubbio, saranno ancora più aggravate una volta che si sarà a quei paesi applicata senza alcun riguardo o modificazione ogni sorta di imposte; ma appoggiano eziandio a considerazioni di politica e sociale convenienza.

È un fatto che nei paesi ove le proprietà sono scarse e sommamente suddivise, occorrono molto più frequenti le mutazioni di proprietà; e per ciò che concerne l'Ossola si può ritenere che queste cangiano di padrone almeno ogni 20 anni; mentre lo stesso non succede dei vasti tenimenti di altre regioni che quasi direi per secoli si conservano nella stessa famiglia.

Da ciò ne deriva manifestamente che gli abitanti dell'un paese pagherebbero in questa ipotesi cinque volte i diritti proporzionali d'insinuazione, mentre gli altri non li pagherebbero che appena una volta; senza poi tener conto delle altre spese fisse di carta bollata e di tabellione che sono eguali tanto per i contratti di grande quanto per quelli di piccola entità, quali sono quasi sempre quelli che si stipulano nell'Ossola e nella Valsesia.

Ora ognuno vede come questo risultato ci condurrebbe ben lungi da quell'eguale concorso nei carichi dello Stato che vuole lo Statuto, e che noi Ossolani ben sappiamo con quanto nostro danno siasi sempre e non invano invocato in questa Camera. Ma siccome gl'inconvenienti sovraccennati sarebbero comuni ad altri paesi, e giacchè si vuole sacrificare l'Ossola e la Valsesia al mal esempio di quelli, permettetemi che sottoponga alla vostra considerazione un solo argomento tutto

affatto speciale per i nostri paesi, onde appoggiare il propositivo emendamento, e persuadervi della convenienza di limitare almeno per ora alla sola metà i diritti portati dalla legge che si discute. Io credo di non errare asserendo che non vi ha forse paese in tutto lo Stato come l'Ossola, dove, e per la scarsità dei terreni, e per la quantità dei piccoli risparmi che l'estesa emigrazione porta in patria (e che, allettata dalle immunità di cui godeva l'Ossola per tanto tempo, impiega poi nell'acquisto di qualche casupola o campicello), non vi ha, dico, paese in cui l'affezione di un fondo di un valore pari a quello che hanno nell'Ossola.

Ora, che ne avverrebbe se con un temperamento di equità, che sarebbe pure un temperamento di transizione, non vi piacesse di approvare il nostro emendamento? Ne avverrebbe che colui il quale acquista nell'Ossola uno stabile che colà vale, per esempio, mille lire, e che ne rende appena 10, pagherebbe tanto come colui che si procura il reddito di 40 o 50, impiegando la stessa somma in acquisto di uno stabile nel Novarese o nel Vercellese.

Se non che, voi mi direte, in questo modo il prezzo delle proprietà si ridurrà al giusto suo valore. Ed ecco ciò che pur troppo succederà, massime quando si sarà esteso a quei paesi anche il censo fondiario. Ma è appunto questo triste risultato che si dovrebbe cercare di prevenire o mitigare, siccome noi proponiamo di fare col nostro emendamento; altrimenti l'improvvisa e simultanea attivazione di tante e sì gravi imposte, dapprima non sopportate, desterà tale sgomento in quei paesi, che le proprietà stabili vi scapiteranno enormemente, e più di quanto dovrebbe comportarlo la ragione dei nuovi paesi, con danno grave delle piccole fortune delle famiglie, e con grave scompiglio negli interessi materiali di quei paesi. Per ciò noi vi raccomandiamo caldamente l'approvazione di questo emendamento come un mezzo di transizione per arrivare poi, senza troppo violenti scosse, a quella eguaglianza che la Camera si propone.

**CAVALLI.** Io non aggiungerò che poche parole a quanto disse il mio amico l'onorevole deputato Bianchetti. Per quanto si voglia gridare la croce addosso a tutti i diritti dell'Ossola e della Valsesia, chiamandoli col prosritto nome di privilegi; per quanto si voglia abolire tutto ciò che sente di favore, egli è pur certo che l'articolo 25 dello Statuto non è in nessuna parte eseguito; egli è pur certo che quelle località si debbono trovare in una straordinaria ed eccezionale condizione.

Diceva poco fa l'onorevole deputato Revel che un'imposta nuova di cinque pesi di più che una di dieci già in uso. Ebbene, in quelle provincie le imposte saranno tutte nuove, e quindi peseranno enormemente di più che in ogni altro luogo. Il Valsesiano, l'Ossolano si vedrà d'un tratto colpito da balzelli che egli non conosceva, da balzelli per lui di peso enorme e spesso insopportabile. Signori, ci diceva l'altro sera un rappresentante del Governo, che l'albero della libertà non vuol essere innaffiato colle lagrime del povero: io vi ripeto questo verso. Distruggete se lo volete il privilegio, distruggete tutto ciò che sente di favore; ma in questo, vi prego, usate moderazione, usate giustizia e sensi di umanità. Allora almeno i popoli a poco per volta potranno abituarsi ad uno stato di cose che loro viene offerto a nome dello Statuto, e allora forse sapranno rassegnarsi a questo sacrificio. In conseguenza vi raccomando caldamente l'approvazione del nostro emendamento.

**RUNCOTTI.** Mi unisco anch'io all'emendamento proposto dagli onorevoli deputati Bianchetti e Cavalli, per le ragioni

che furono adottate dagli onorevoli proponenti; e inoltre per la ragione seguita che ho l'onore di esporvi, e che consiste nella gran divisione delle proprietà che sono presso di noi eccessivamente partite in piccole frazioni.

A qual proposito faccio notare che nel solo mandamento di Varallo Pesatore ha 14 mila articoli sul suo ruolo. Avvi ancora un altro motivo per cui io appoggio questo emendamento, ed è perché io credo che quanto reclamano i Valsesiani ed Ossolani non siano privilegi, come si chiama l'articolo 5, ma veri diritti; sono dunque eccezioni necessarie, come si è già dimostrato, e non hanno diritto almeno almeno fin tanto che l'articolo 25 dello Statuto non è sinceramente e nello spirito e nella lettera eseguito, come a me pare.

**ACQUENON GRUSPIN, relatore.** L'opposition adssive qu'éloquente qui a été faite par les honorables députés des vallées d'Ossola, de Sesta, et d'Orta prouvera à leurs électeurs qu'ils ne pouvaient confier la défense de leurs intérêts municipaux à des personnes plus dévouées et plus capables. Mais les principes du système constitutionnel ne permettent pas à la Commission d'adhérer à leurs propositions. La Commission en éprouve le plus grand regret, mais puisqu'on veut adopter un système uniforme qui fasse participer aux mêmes avantages toutes les provinces, toutes les communes, tous les citoyens, il est impossible d'admettre des exceptions lorsqu'il s'agit de supporter les charges publiques.

**PRESIDENTE.** Siccome la proposta dei deputati Bianchetti e Cavalli pare più un'aggiunta che un'emendamento, così prima di tutto porrò ai voti l'articolo.

**DEMARCHI.** Quest'articolo essendo identico all'articolo 19 della legge sul bollo, io osservo che in questo si dice: *l'amministrazione dei beni della Corona, degli appannaggi*, ecci; epperò mi parrebbe più regolare di conservare la stessa redazione.

Aggiungo poi che non essendo sembrato che le espressioni del citato articolo 19 indicassero abbastanza chiaramente l'ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro e gli altri ordini cavallereschi, non che il regio economato apostolico, si volò sulla proposta Pescatore un'aggiunta per comprenderli nominativamente. E ciò pur sembrami che si dovrebbe ora fare per questo articolo.

**CAVALLO, ministro dell'Interno.** Le corporazioni di cui si tratta non sono punto esenti dal diritto d'insinuazione, essendo esso pagato all'ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro, che dall'economato apostolico.

**ANNUNZIÒ, commissario regio.** Non sono neppure esenti da questo diritto né l'Ossola, né la Valsesia, né la Valle d'Orta, ma pagano un diritto diverso da quello che si esige nelle altre provincie, un diritto minore, gli è vero, ma tale che basta ad escludere la esenzione.

**BOTTA.** Nell'Ossola non si paga alcun diritto proporzionale.

**CAVALLO.** Si paga un diritto fisso, ma accresciuto saltuariamente in proporzione di somme.

**DEMARCHI.** La mia osservazione non cade sopra l'Ossola, ma sopra la religione dei Santi Maurizio e Lazzaro.

**PRESIDENTE.** Coll'emendamento Bianchetti si era chiesto che si differisse l'applicazione assoluta all'Ossola e alla Valsesia della presente legge.

Ora il deputato Demarchi propone un'altra aggiunta, colla quale si esprime che saranno soggetti ai diritti d'insinuazione i contratti fatti dall'ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro, da altri ordini cavallereschi e dal regio economato apostolico;

la questione sta nel sapere se queste amministrazioni siano attualmente esenti dai diritti d'insinuazione.

**JACQUERMOUD GIUSEPPE, relatore.** La loi de 1816 et celle de 1819 ne contiennent aucune disposition qui exempte des droits d'insinuation l'ordre des Saints Maurice et Lazare et l'économat royal; cependant ils pourraient avoir des exemptions par des billets royaux particuliers; mais l'article 5 de la présente loi est tellement général qu'il comprend nécessairement l'abolition de toute exemption dont pourraient jouir ces deux corps moraux relativement aux droits d'insinuation. Toutefois, je ne m'oppose point à ce qu'on en fasse une mention expresse, comme une conséquence des principes posés dans le dit article 5.

**PRESIDENTE.** Osservo però che avendola ammessa nella legge riguardante la carta bollata, conviene esprimerla anche in questa.

**DEMARETTI.** Io non conosco le parole precise; bisognerebbe consultare la legge sul bollo.

**PESCATORE.** Le parole con cui si esprime tal legge sono queste: « Tra le amministrazioni e corporazioni di cui nell'articolo precedente si intendono compresi l'ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro ed il regio economato apostolico... »

**PRESIDENTE.** Nella legge sul bollo si fece un articolo a parte. Esso è così espresso: « Fra le amministrazioni e corporazioni sovra indicate s'intendono compresi l'ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro, qualunque altro ordine cavalleresco, ed il regio economato apostolico... »

Domando se questa proposta è appoggiata.  
(È appoggiata.)  
La mette ai voti.  
(È approvata.)

Ora pongo ai voti l'articolo terzo così emendato, salvo poi l'aggiunta dei signori deputati Bianchetti e Cavalli:  
« Le amministrazioni dei beni della Corona, degli appannaggi e dei dovari, cessano di essere esenti dai diritti d'insinuazione. Sono parimente aboliti tutti i privilegi di esenzione di tali diritti di cui possono avere finora goduto alcune provincie, comuni, corporazioni, amministrazioni o società per qualsiasi titolo.

« Fra le amministrazioni e corporazioni sovra indicate s'intendono compresi l'ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro, qualunque altro ordine cavalleresco, e il regio economato apostolico... »  
(La Camera approva.)

Ora pongo ai voti l'aggiunta dei deputati Cavalli e Bianchetti, così concepita:

« Però nelle valli dell'Ossola e della Sesia i diritti portati dalla presente legge saranno per ora riscossi nella sola metà. »

(Non è approvata.)  
Metto ai voti l'intero articolo.  
(È approvato.)

**FARA-FORNI.** Ancora una volta io sorgo (e questa sarà l'ultima) (*Bene! — Risa*) per richiamare, o signori, alla vostra memoria i diritti e le franchigie della riviera d'Orta e paesi uniti. (*Mormorio*)

Non si turbi la Camera, che non è mio intendimento di stancarla con nuove proposte od emendamenti, dei quali la recente discussione sulla legge del bollo mi ha pienamente dimostrato l' inutilità. Ma poichè coll'articolo terzo del progetto di legge attuale si vengono nuovamente ad intaccare le franchigie dei paesi suaccennati, io reputo mio dovere di

nuovamente protestare contro tale sistema, dichiarando che qualunque sia per essere la deliberazione del Parlamento sulla legge in discussione, essa non potrà mai né togliere, né scemare i diritti (*Oh! oh! — Rumori*) che quei comuni intendono di esperire dinanzi al potere giudiziario.

Ed affinchè nelle leggi posteriori, che da un giorno all'altro possono venir discusse alla Camera, e colle quali si desidero in altre parti i diritti e le franchigie suddette, io non mi trovi obbligato a sempre rinnovare la presente protesta, io dichiaro formalmente che il mio silenzio, o la mia assenza, non potrà mai essere interpretata come segno di acquiescenza alle leggi medesime; ma che anzi ad esse si lesisteranno pure la riserva e dichiarazione testè fatte.

In tal maniera io credo d'aver soddisfatto al dovere che m'incombeva in faccia ai miei compaesani, e mi disingano che la Camera non mi tacerà d'importuno, se ancora queste poche parole ho dovuto consacrare alla difesa, o per meglio dire, alla memoria dei diritti loro appartenenti. (*Risa e mormorio*)

**PRESIDENTE.** Per togliere ogni dubbio al significato della dichiarazione testè fatta dal deputato Fara-Forni, io credo di dover rilevare che si riferisce unicamente alla riserva da lui già fatta in occasione dell'altra legge, relativamente cioè alla facoltà di proporre davanti ai tribunali i diritti che credano loro competere gli abitanti di quelle provincie; ma certo esso con ciò non intese rifiutarsi a riconoscere l'efficacia della legge.

**FARA-FORNI.** Precisamente.

**PRESIDENTE.** Leggo l'articolo 4: « Nelle provincie e nei comuni dello Stato dove non erano in vigore le leggi sull'insinuazione saranno pubblicate, in un colla presente legge, anche le seguenti disposizioni: « Il manifesto camerale 1.° aprile 1816; « Le regie patenti 18 dicembre 1819; « Il manifesto camerale 19 novembre 1822; « Il manifesto camerale 21 marzo 1838... »

(È approvato.)  
Articolo 5, parte prima: « È derogato ad ogni disposizione di legge contraria alla presente... »

(È approvata.)  
Pongo ai voti la seconda parte dell'articolo.

**MELLANA.** Domando la parola.  
Colla presente legge si è voluto togliere ogni qualsiasi privilegio; ma io trovo che uno tuttavia si lascia sussistere, quello cioè dei beni posseduti dalle manimorte, i quali essendo inalienabili, non sopportano in proporzione eguale il tributo stabilito colla presente legge. È intendimento, come lo ha promesso il Ministero, di presentare una legge in proposito.

**CALVAGNO, ministro dell'interno.** È già preparata.

**MELLANA.** Tanto meglio, ma io intanto chieggo che la presente legge non vada in esecuzione, se non contemporaneamente alla promulgazione di quella, perchè non si deve consentire che riceva esecuzione una legge la quale stabilisce un aumento di gravanze su di una parte di cittadini che già ne sono onerati, senza che ad un tempo non si estenda consimile gravanza su di quella classe di cittadini che sinora ne furono esenti. Si sa l'esito dei progetti di legge molti d'essi qui votati, alcuni divengono leggi, altri sono reietti, altri dormono. Io quindi credo che è essenzialissimo, se vogliamo la giustizia, se vogliamo l'attuazione di quello che dice l'articolo 25 dello Statuto, di pareggiare tutti egualmente, che si riservi l'attuazione



di questa legge quando sarà anche attuata l'altra, come dico, che deve estendere un'imposta corrispondente ai diritti di transito di proprietà sui beni che, ne furono esenti sinora, e che ambedue queste leggi vadano contemporaneamente in esecuzione.

**PRESIDENTE.** I beni delle manimorte, quando si vendono, non sono esenti dai diritti d'insinuazione. Va bene; lo so anch'io che i beni delle manimorte, nei rari casi nei quali vengono alienati, pagano anche essi i diritti d'insinuazione; ma questi sono casi eccezionali. Per loro natura questi beni devono essere in perpetuo mantenuti da quelle mani che non muoiono. Quello che io intendo di accennare si è di un tasso da imporsi a questi stabili, che compensi lo stato della loro immobilità, e che ciò debba essere; vede il signor presidente che già una tale legge è presentata, e che quindi sta la mia proposizione, la quale tende solo a dare simultaneo effetto ad ambe le leggi, per evitare al caso che gli altri poteri potessero accettare questa e rifiutare l'altra: cosa che dobbiamo impedire perchè noi non aggiungerei aggravii agli uni se non lo sono pure coloro che ne furono, fino ad ora immuni, perchè ciò sarebbe contro giustizia, contro lo Statuto.

**PRESIDENTE.** Domando se questa proposta è appoggiata. (È appoggiata.)

**DI REVEL.** Io mi oppongo alla proposta ora fatta, perchè credo che sia di natura tale da confondere due cose che sono assolutamente distinte. I beni delle manimorte, quando sono acquistati, o quando sono venduti, pagano i diritti d'insinuazione, si e come li pagano quelli dei privati. La questione sta in che, quando i beni passano nelle manimorte, più difficilmente ritornano in commercio, perchè difficilmente le manimorte alienano; non passano poi da una in altra mano per via di successione, perchè le manimorte non muoiono. Dunque, precisamente quello che si debbe ricercare si è di colpire i beni delle manimorte di quel diritto che rappresenterebbe nei privati il diritto di successione: questa proposta, è contenuta nella legge sui diritti di successione, che è stata presentata al Parlamento; l'onorevole signor Mellana, prendendone cognazione, vedrà che ivi si è proposta una tassa a pagarsi dalle manimorte, la quale rappresenta precisamente il diritto di successione, cioè il passaggio da una in un'altra mano. Io non credo che questa proposta possa offrire difficoltà, credo che dalla parte in cui seggio passerà a grande maggioranza; dalla parte poi in cui siede l'onorevole deputato Mellana dipenderà dal suo buon volere.

Quindi credo che non bisogna sospendere l'effetto di una legge sino all'adozione di un'altra di cui non si può prevedere ancora precisamente l'epoca in cui sarà messa in vigore, tanto più che non si può dire che abbiano relazione intima fra di esse, dacchè, come dissi, le manimorte possono acquistare o alienare per atto tra vivi; ed in tale caso pagano i diritti come i privati; ma non potendo morire, non occorre mai che si abbia a percepire il diritto sulle loro successioni.

**MELLANA.** L'onorevole signor Di Revel dice che, per quanto dipende dagli uomini che siedono dalla destra, quella legge sulle successioni troverà favore; ma che non sa se troverà egual favore nei banchi sui quali io siedo. Se sarà buona, io gli assicuro il nostro appoggio; ma io non ho parlato né dell'una, né dell'altra parte della Camera, sibbene ho citato un fatto ed è che i progetti di legge non hanno vigore finchè non sono sanzionati dai tre poteri.

Io credo che quando la Camera riconoscesse che sono egualmente inerenti fra loro queste due leggi, questi due diritti, deve mandarli correlativamente in esecuzione, perchè,

dico, è ingiusto che coloro i quali hanno fin qui contribuito a mantenere il pubblico tesoro, siano soggetti ad un aumento di gravanza se non quando coloro che fino ad ora ne furono esenti, contemporaneamente lo siano.

Ma qui io mi avveggo che non siamo d'accordo né col signor conte Revel, né col Governo; dacchè fanno distinzione tra i due diritti, mentre si dice che i beni delle manimorte potranno essere soggetti ad un diritto il quale corrisponda a quello che si paga dagli altri cittadini per le successioni, ma intendono di escludere quello corrispondente ai diritti d'insinuazione.

I beni che sono di tutti gli altri cittadini contribuiscono e dal lato della successione e dal lato della contrattazione.

Ora non so perchè i beni che si tolgono dal confine commercio, questi beni che perciò portano un danno gravissimo alla società non debbano pagare almeno le gravanze corrispondenti a quelle, tanto di successione, che di transito di proprietà, cui sono tutti gli altri soggetti.

So anch'io che è impossibile calcolare un diritto corrispondente a ciò che la natura loro d'immobilità di questi beni fa togliere allo Stato; so che è impossibile di evitare il gran male che ne viene dallo stagnamento dei beni continuamente nelle stesse mani, perchè ciò è un danno sociale, è un danno al tesoro; ma almeno quel diritto corrispondente a quello che pagano gli altri possessori di questa proprietà deve cadere anche su di questi beni; io quindi dico che giacchè veggio che il progetto del Ministero non tende semplicemente che a mettere un diritto che corrisponda a quello della successione, mi riservo a proporre un altro che corrisponda a quello della contrattazione, e quindi domando che questo non possa essere posto in esecuzione se non se fino a che sia discusso e votato, se la Camera intende di accettarlo.

**PRESIDENTE.** Lo proponga.

**MELLANA.** Mi riservo a domani, perchè qui nessuno è una biblioteca mobile che abbia le leggi davanti; io credeva che il diritto che il Governo aveva fatto sentire che intendeva di imporre su questi beni fosse equivalente tanto a quello di successione, quanto a quello di contrattazione; oggi si viene a sentire che precisamente s'intende che corrisponda a quello di successione; io dico che mi riservo di fare un articolo per quelli di contrattazione, e non è all'improvviso; e sul finire della seduta che si possa fare.

**PRESIDENTE.** Perché non lo propone subito?

**MELLANA.** Perché non l'ho proposto, perchè non mi aspettavo a ciò, perchè la cosa è grave e va maturata, perchè non faccio le cose con leggerezza. Io domando perciò alla Camera che, dietro a quanto ho detto, voglia rimandare a domani questa discussione.

**ANNUNZIO, commissario regio.** Domando la parola per uno schiarimento.

Nella relazione che precede il progetto sui diritti di successione si è dichiarato che il progetto, per quanto riflette i beni delle manimorte, fu fatto avuto riguardo ai diritti di successione non solo, ma a quelli pure di traslazione di proprietà per atti tra vivi.

Mi permetterò di leggere questa poche parole.

Questa imposizione (vale a dire quella che riflette i corpi morali e le manimorte) quantunque di nuovo genere, presentasi razionale, perchè equivalente a quel diritto che tratto tratto viene corrisposto all'erario sulle mutazioni cui, o per atti tra vivi, od a causa di morte, vanno soggetti i beni dei privati, diversamente dai beni posseduti dai corpi morali, i quali una volta entrati nel loro patrimonio, acquistano il carattere di una quasi immutabilità.

Ciò vuol dire che il Governo ebbe in vista di colpire colla tassa proposta tutte queste mutazioni, o abbiano luogo per contratto, o abbiano luogo per successione. Sarà il caso al tempo della discussione di quella legge di vedere se la tassa proposta corrisponderà alla doppia vista che ebbe il Governo, ma mi pare che non vi sia ragione per cui si debba sospendere la votazione della presente legge finchè non siasi discussa quella delle successioni, poichè se tutti e tre i poteri andranno d'accordo nell'approvare anche la tassa che riflette i beni delle manimorte, allora la cosa sarà senza difficoltà, ma se i tre poteri non andassero d'accordo in ciò, non vi è ragione per cui l'aumento dei diritti d'insinuazione, che concordemente si volesse, debba essere sospeso. Al tempo della discussione della legge sulle successioni troverà luogo ogni modificazione a questo riguardo, le quali il Governo è ben lungi dal rifiutare, perchè prese egli stesso l'iniziativa. Io credo poi che non si debba menomamente sospendere l'effetto di questa legge, tanto più perchè quella delle successioni verrà in discussione fra pochissimi giorni.

*Voci.* Ai voti! ai voti!

**PRESIDENTE.** Il signor deputato Mellana chiede la sospensione. . .

**PESCATORE.** Io propongo un articolo, e credo che il deputato Mellana me lo consentirà, però dopo alcune considerazioni. (*Parità*)

Siamo tutti d'accordo in ciò che il tributo che si dovrà imporre alle manimorte deve rappresentare e il diritto di contrattazione, e il diritto di successione: ora, sia che si collochi questo tributo nella legge sulla tassa delle successioni, sia che si collochi nella legge sull'aumento dei diritti d'insinuazione, sarà sempre fuori di luogo. Se noi mettiamo questo tributo nella legge sulla tassa delle successioni, metteremo in quella legge un tributo che pur si riferisce in parte anche ai diritti d'insinuazione; se all'opposto lo ammettiamo qui, noi avremo nella legge sull'insinuazione un articolo relativo in parte alla tassa di successione. Che dobbiamo dunque fare? Quale sarebbe il più prudente consiglio da seguirsi? Secondo me, sarebbe di stabilirlo fin d'ora: fuor di luogo lo sarà sempre, dunque è meglio che la Camera stabilisca questo tributo nella presente legge, perchè altrimenti la Camera si espone al rischio di vedere accolto l'aumento dei diritti d'insinuazione a carico dei privati, e veder poi dagli altri poteri rigettato il tributo sui beni delle manimorte. Se la Camera crede giusto, come io suppongo, che mentre si aumentano i diritti a carico dei particolari sia anche imposto un tributo equivalente sopra i beni delle manimorte; se, dico, la Camera crede che ciò esiga la giustizia, deve certamente premunirsi in modo che questa stessa ragione di giustizia sia consentita dagli altri poteri dello Stato. Ciò posto, io credo veramente necessario proporre sin d'ora un articolo d'aggiunta. Nè mi muove lo schiarimento che il commissario regio ha dato alla Camera; egli ha letto la relazione che precede il progetto di legge sulla tassa delle successioni, ma, salvo errore, credo che l'articolo di legge di cui nel progetto sulla tassa delle successioni non faccia che sta-

bilire un tributo da liquidarsi secondo le disposizioni di quella legge medesima, e così da liquidarsi soltanto sulle basi relative alla tassa sulle successioni.

Ciò tutto premesso, io osservo che in Francia l'uno e l'altro tributo fu valutato a 62 centesimi sopra 100 del principale del contributo prediale; io non voglio adottare nel suo intero la misura dei legislatori francesi: io mi contenterei di 50 centesimi sopra 100 del principale del contributo prediale che già pagano le manimorte, e propongo per conseguenza il seguente articolo addizionale:

« I beni delle manimorte saranno sottoposti ad un tributo addizionale di 50 centesimi sopra 100 del principale del contributo prediale che già pagano attualmente. »

Intanto se la Camera vuol rimandare la discussione a domani, io propongo anche la sospensione.

**PRESIDENTE.** Domando se è appoggiato.

(È appoggiato.)

Lo pongo ai voti.

(Non è approvato.)

**PESCATORE.** Io ritiro il mio articolo perchè sia pienamente salva la discussione all'occasione di quella legge.

*Voci.* Bravo! bravo!

**TURCOTTI.** Vorrei che si facesse anche l'aggiunta che questa legge non abbia vigore oltre il 1° gennaio 1855, come si è fatto per la legge sul bollo.

**ARNULFO, commissario regio.** Io accetto quest'aggiunta.

**JACQUEMOUD GIUSEPPE, relatore.** La Commission auzzi l'accepte.

**PRESIDENTE.** Pongo anzitutto ai voti l'intero articolo.

(È approvato.)

Ora pongo ai voti l'aggiunta proposta dal deputato Turcotti, ed accettata dal Governo, concepita in questi termini:

« La presente legge sui diritti d'insinuazione non avrà vigore oltre il 1° gennaio 1855. »

(È approvata.)

Si procederà allo squittinio segreto sul complesso della legge, che rimane così concepita. (*Vedi vol. Documenti, pagina 572.*)

**Risultamento della votazione**

**Votanti** 117

**Maggioranza** 89

**Voti favorevoli** 78

**Voti contrari** 39

(La Camera approva.)

La seduta è levata alle ore 8 1/4.

**Ordine del giorno per la tornata di questa sera:**

**Continuazione della discussione del progetto di legge proposto dal deputato Demarchi.**